

INTRODUZIONE

Il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera del 13 gennaio 2016, delineava le indicazioni programmatiche nella predisposizione della relazione per la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2016, suggerendo di “dare conto dell'attività svolta nel distretto” e di individuare “i profili più rilevanti dell'amministrazione della giustizia”, “basando l'indicazione dei problemi innanzi tutto sui dati e analisi statistiche, nonché sulla più significativa giurisprudenza del distretto... con individuazione dello stato di attuazione delle più recenti riforme ordinamentali e processuali, fornendo un bilancio degli effetti prodotti”.

Dette indicazioni si pongono in regime di continuità con quelle del passato e suggeriscono la riproposizione delle analisi precedenti beninteso adattate e rese attuali e coerenti con il *novum* dell'ultimo periodo.

La relazione è di impervia lettura a causa dello stile necessariamente burocratico e poco coinvolgente: i bilanci, i rendiconti, gli spunti di analisi e riflessione sono necessariamente alieni da scrittura evocativa o immaginifica.

L'intervento che segue è il rendiconto, la ricerca di dialogo con i titolari di potestà pubbliche oggi presenti in regime di rappresentanza dei rispettivi uffici e funzioni.

In questo ambito, in tale percorso significativo e di lettura, trova ragione la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario. Ricordo le polemiche del recente passato e la esigenza, da più parti (magistratura compresa) manifestata di porre fine ad un “rito”, quello di oggi, ritenuto anacronistico rispetto ai tempi presenti, tempi dei segni universali, resi comuni dalla globalizzazione dei comportamenti, del linguaggio, della comunicazione del pensiero, delle idee in tempo reale apparentemente incompatibili con il rito del rosso e dell'ermellino, affidato a forme regolamentate da legislazione ultrasecolare.

Ebbene, i dubbi, pure legittimi se si legge il rito del rosso e dell'ermellino in prospettiva cromatica, non reggono ove si assegni alla cerimonia di inaugurazione e alla relazione un ruolo di proposta dialettica, di resoconto e di riflessione sull'attività svolta nel distretto: questo il senso dell'intervento. Il

salto culturale è importante perché diretto a superare la diffusa mentalità della funzione sacrale della giustizia e del giudice come sacerdote dei riti e dei temi, sottratto ad ogni controllo sui risultati: da qui il dovere di rendicontazione - e mi scuso per l'arditezza lessicale - dei capi degli uffici, come espressione di responsabilità trasfusa nel termine *accountability*.

Con questa riflessione e professione di disponibilità alla *accountability*, presentiamo il nostro rendiconto ricordando che la giurisprudenza non è solo aritmetica e numeri. E' ragionamento a trama storica che sconta il quadro dei fatti nei quali una vicenda, anche ripetuta nel tempo, si colloca.

Al detto atteggiamento di disponibilità alla riflessione e al rendiconto, tuttavia, si accompagna la riaffermazione orgogliosa dell'impegno dei giudici e della magistratura tutta.

La assunzione di responsabilità non risiede nei numeri riportati nelle tabelle statistiche allegate in sé considerati, ma nella lettura di essi attraverso il massimo organo di valutazione internazionale esistente, articolazione del Consiglio d'Europa, la Commissione Europea per l'Efficacia della Giustizia (CEPEJ), unico certificatore pubblico internazionale sulla efficienza della giustizia.

Come loro sanno, la Commissione esprime valutazione di efficienza biennale su 46 dei 47 membri del Consiglio d'Europa; l'ultima valutazione delinea un trend consolidato e indica il seguente risultato :

1) i giudici italiani devono dare una risposta alla domanda di giustizia civile che, per numeri annui, è seconda in Europa alla Russia;

2) i giudici civili italiani sono al 2° posto in Europa quanto a produttività in numeri assoluti, a prescindere dalle pendenze;

3) i giudici civili italiani hanno le più elevate pendenze in Europa, seguiti dai colleghi di Spagna, Francia, Germania, Romania e Russia.

4) i giudici italiani risultano al 2° posto in Europa per capacità di smaltimento in materia penale e contemporaneamente sono gravati del maggior numero di procedimenti arretrati.

In questo contesto si inseriscono i magistrati del distretto del quale ho la responsabilità: essi hanno prodotto un risultato in linea con la media statistica nazionale.

E tanto malgrado la peculiarità calabrese della criminalità organizzata radicata nel territorio sotto la forma di 39 associazioni mafiose, 34 delle quali validate di esistenza dall'accertamento giudiziale, a loro volta correlate in vincolo più o meno intenso a 13 locali di mafia, stabilizzate nei Circondari di Vibo Valentia, Castrovillari, Paola, Lamezia Terme, con primazia per valenza criminale e forza intimidatrice delle locali in territorio di Vibo Valentia, Castrovillari, Paola.

Il 'censimento' criminale e l'analisi che precede sembrano richiamare una relazione sullo stato della giustizia predisposta da don Pietro Ulloa a Ferdinando II, ultimo re di Napoli, secondo ricerca di un grande storico catanzarese, per cui "... vi ha in molti paesi delle unioni o fratellanze, specie di sette, che dicono partiti, senza colore o scopo politico, senza riunione, senza altro legame che quello della dipendenza da un capo, che qui è un possidente, là un arciprete. Una cassa comune sovviene ai bisogni ora di far esonerare un funzionario, ora di difenderlo, ora di proteggere un imputato, ora di incolpare un innocente. Sono tanti piccoli governi nel governo. Il popolo è venuto a tacita convenzione con i rei" .

Ma la risposta giudiziale è stata, nell'anno che precede, ferma, severa ed efficace secondo dati e riflessioni espresse nella Relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2016.

SINTESI A FINI DI CONSULTAZIONE

L'intervento si articola sulla organizzazione sistematica per paragrafi contenenti l'argomento e le riflessioni sviluppate.

Per comodità di consultazione, si segnala che la relazione è articolata su di una prima parte di ricognizione del dato strutturale, e altra conseguente, di valutazione della funzionalità del servizio e degli uffici; infine, si è dato luogo all'esame dei profili di rilevanza distrettuale.

Specificamente e per contenuti:

Il primo paragrafo è dedicato all'edilizia giudiziaria.

Il secondo paragrafo contiene l'esame della nuova disciplina sulle spese per il funzionamento degli uffici giudiziari, secondo un *corpus* di normativa, primario e secondario, completamente novellato e attuato dall'1 settembre 2015.

Il terzo paragrafo si sofferma sull'attività di formazione dei magistrati, ordinari ed onorari, ad opera della struttura distrettuale, con indicazione delle attività svolte e dei campi di intervento esplorati. La disamina si fonda sull'apporto fornito dalla dott.ssa Francesca Goggiamani, giudice del Tribunale di Cosenza, e dagli altri 'formatori'.

Il quarto paragrafo si riferisce al cd "ufficio del processo", secondo *cursus* normativo sfociato nel D.M. 1 ottobre 2015.

I dati e gli elementi sono stati forniti dalla dott.ssa Stefania Gambardella, addetta alla Segreteria della Corte e preposta al servizio.

Il quinto paragrafo è dedicato al personale, magistrati e amministrativi, con particolare riferimento alla mobilità dei primi, rappresentata in forma di esodo ricorrente e sistematico in coincidenza con il triennio di permanenza minimo, a detrimento della professionalità conseguita e del requisito di legge per svolgere talune rilevanti funzioni nel settore penale; è stato sottolineato, in particolare, l'effetto destabilizzante per gli uffici *a quo*. Prezioso è stato l'apporto del Dirigente Amministrativo, dott. Rocco Barillari.

Il sesto paragrafo attiene al cd Processo Telematico, civile e penale, agli interventi attuati, ai risultati anche in termini di risparmio economico e di risorse. Ha proficuamente collaborato, con l'indicazione dei dati e con le riflessioni testualmente riportate, il consigliere dott. Vincenzo Galati.

Il settimo paragrafo contiene una ricognizione e riflessione sulle funzioni e sull'attività del Consiglio Giudiziario.

L'ottavo paragrafo è di ingresso allo scrutinio dell'aspetto funzionale dell'esercizio della giurisdizione e dei risultati nel Distretto. Esso contiene la riflessione sull'esercizio della giurisdizione ed è diviso per settori: Civile, Penale, Magistratura di Sorveglianza, Giustizia Minorile.

I settori civile e penale non presentano una omogeneità di criteri di analisi e parametri; la ragione risiede nell'attività presupposta, costituita, nel settore civile, dai cd "programmi di gestione" dell'arretrato (ex articolo 37, D.L. 98/2011), viceversa limitata, per il penale, alla individuazione dei criteri di priorità di trattazione dei processi e agli adempimenti prodromici ad essa.

L'esame del settore penale è stato indirizzato ai fenomeni di maggiore allarme verificatisi nel Distretto e si fonda, oltre che sui contributi statistici e dei Presidenti dei Tribunali, sulla prospettiva offerta, con grande puntualità e

profondità di analisi, dal Procuratore Distrettuale Vincenzo Lombardo, di recente cessato dal servizio.

Va dato atto dell'opera proficua, intelligente e precisa, della dott.ssa Maria Gabriella Pingitore, direttore della cancelleria civile, che ha supplito in maniera egregia all'assenza del funzionario statistico.

Il paragrafo 9 riflette sulla prescrizione, sull'incidenza della stessa anche ai fini del giusto processo, profilo dell'ingiustificata durata.

Il paragrafo 10 si sofferma sull'istituto dell'equa riparazione come resa del sistema giustizia ai ritardi e come motivo di cospicuo esborso per l'erario. Nel medesimo ambito ci si sofferma sul fenomeno del gratuito patrocinio e si riflette sulla diffusione dello stesso con conseguenze economiche gravi per la collettività.

Il paragrafo 11 esamina il versante giudiziario del fenomeno dei cd migranti, di grande attualità, secondo relazione predisposta dalle dott.sse Antonella Rizzo e Maria Belcastro, presidentesse di sezione civile del Tribunale Distrettuale di Catanzaro.

Va dato merito al dott. Antonio Notarianni e alla dott.ssa Mariateresa Sestito, che hanno dato essenziale contributo all'attività preparatoria e ai contatti esterni indispensabili per la predisposizione della relazione.

Preziosa, infine, è stata la collaborazione della dott.ssa Maria Jole Pegorari, responsabile della segreteria generale della Corte, a fini di acquisizione dei dati e per l'organizzazione.

1. LE STRUTTURE DESTINATE A SEDI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI

La grave crisi economica che affligge il paese trova negativo riflesso nella realizzazione di nuove strutture e nella manutenzione delle sedi degli uffici giudiziari, resa particolarmente difficoltosa dalla normativa sulle spese di cui si dirà.

LA SEDE DELLA CORTE DI APPELLO

L'intervento normativo costituito dal decreto direttoriale in data 24 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2013, ha consentito,

dopo l'assegnazione della struttura al patrimonio disponibile dello Stato, i non più differibili interventi di manutenzione straordinaria sull'edificio.

In particolare, dopo il parziale rifacimento conservativo dell'esterno, si è proceduto agli interventi di pitturazione dei locali e delle porte, di lucidatura dei marmi all'interno.

Gravi carenze, nondimeno, si registrano nella gestione degli ascensori, sostanzialmente inutilizzabili nell'ultimo anno, pur essendo in numero di quattro. Le ricadute negative sull'agibilità dei piani superiori per i disabili e per il pubblico in genere sono intuibili e comportano situazioni di disagio per i magistrati, talvolta costretti ad impropri spostamenti in spazi inadeguati per consentire il necessario contatto con i soggetti impediti.

La situazione è stata più volte segnalata nella sede propria della cd Commissione di Manutenzione, con risposte sostanzialmente negative per mancanza di disponibilità economica degli enti locali delegati *ex lege*, e per scarsa disponibilità del Provveditorato alle Opere Pubbliche pure coinvolto.

In via generale, poi, gli spazi risultano assolutamente insufficienti per l'allocazione degli uffici della Procura Generale e della Procura della Repubblica.

La conseguenza è la mancanza assoluta di aree sufficienti, utili per i consiglieri della Corte ai fini dello svolgimento dell'attività di istituto; il disagio è vieppiù accentuato dall'utilizzo del sistema informatico, corredato dal sistema denominato 'consolle del magistrato' e dal deposito degli atti in formato digitale, in attuazione del PCT, che richiederebbero punti di accesso al sistema autonomi e differenziati.

Inadeguati, poi, risultano i locali esterni destinati alla Sezione Lavoro anche sotto il profilo della logistica d'istituto (archivi, aule) ed extraordinamentale (difetto di parcheggi).

LA SEDE DEL TRIBUNALE DI CATANZARO

I lavori di ampliamento del palazzo di giustizia, che ospita il Tribunale ordinario ed il Tribunale di Sorveglianza, hanno subito un arresto conseguente alle vicende economico-societarie delle imprese appaltanti, stasi alla quale il Presidente di quell'ufficio sta cercando di porre rimedio con pressanti richieste all'Amministrazione Comunale e lodevoli interventi presso soggetti ed enti,

seppur al di fuori dei canali istituzionali propri della Commissione di Manutenzione. E' auspicabile, per le note difficoltà dell'ufficio ospitato, che i provvedimenti opportuni vengano adottati con grande celerità.

LA SEDE DEL TRIBUNALE DI CROTONE

Va ribadito quanto osservato nelle precedenti Relazioni sullo stato di gravità strutturale del Tribunale di Crotona.

Il Presidente ribadisce il quadro offerto negli anni precedenti:

“Il Palazzo di Giustizia di Crotona, costruito negli anni '70 ed ampliato da circa venti anni, risulta assolutamente inadeguato e insufficiente rispetto alle attuali esigenze, in particolare per quanto attiene ai locali archivio, ai locali di deposito dei corpi di reato e alle aule di udienze. Il Comune di Crotona, competente a provvedere in materia, ha cercato di fronteggiare il problema acquisendo altri locali in locazione, da adibire ad uffici (per l'Unep e la Polizia Giudiziaria) e ad archivio. Sono stati in particolare posti a disposizione un magazzino di deposito posto fuori città (in località Passovecchio) e destinato a deposito di atti di archivio e materiali dismessi ed altro locale destinato ad archivio sito al centro della città, ma notevolmente distante dal Palazzo di Giustizia. Il problema non è stato tuttavia risolto, sia perché i nuovi locali si sono rivelati insufficienti, sia perché è necessario un archivio funzionante all'interno del Palazzo di Giustizia. Quello esistente, infatti, a parte la limitata capienza, è inadeguato per motivi igienici, tanto che, allo stato, l'accesso è stato consentito al personale con notevoli restrizioni (uso di guanti, mascherine e tute), peraltro inadeguati ad eliminare le fonti di pericolo per la salute dei lavoratori e che, comunque, non sempre è possibile osservare per la mancanza delle attrezzature previste”.

Dal mese di ottobre 2015, sono stati iniziati i lavori di 'efficientamento energetico' del Palazzo di Giustizia che comporteranno la sostituzione di tutti gli infissi e l'implementazione del cappotto termico.

LA SEDE DEL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI

Nel periodo di riferimento è giunta a completamento la struttura del Tribunale di Castrovillari. L'edificio è adeguato nelle superfici alle esigenze del personale in servizio e dei magistrati, presentando il compendio immobiliare

spazi eccedenti il rapporto 20 mq./addetto; eccellente, poi, ai fini della funzionalità, è il completo ‘cablaggio’, indispensabile ai fini dell’attività giurisdizionale.

Il favorevole giudizio è completato dalla logistica di servizio, espressa in un parcheggio di circa 9.000 mq.

Permangono, poi, rispetto agli altri tribunali del distretto, le carenze di spazi ancor più accentuate dai fenomeni di accentramento e accorpamento degli uffici dei giudici di pace, dei quali pure si dirà di seguito.

2. ESAME DELLA NUOVA NORMATIVA SULLE SPESE PER LA GESTIONE DELLE SEDI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI

L’intervento normativo di modifica del sistema delineato dalla legge 392/1941 che assegnava, in regime di *delegatio solvendi*, ai comuni gli oneri e le spese di gestione e manutenzione degli uffici, è indirizzato a far assumere al Ministero di Giustizia, e per esso, sulla base di un regime delegatorio, ai responsabili distrettuali, Presidenti di Corte e Procuratori Generali, il carico delle spese per il funzionamento degli uffici giudiziari.

Il primo intervento normativo di modifica va ascritto alla Legge di stabilità, Legge 23 dicembre 2014, numero 190, che all’articolo 1, commi 526, 527, 528, 529 e 530, assegna al Ministero le spese di funzionamento degli uffici giudiziari, in precedenza gravanti sui comuni quali delegati ai pagamenti per gli interventi approvati dalle Commissioni di manutenzione. Le Commissioni di manutenzione vengono sostituite, quali centri di previsione ed autorizzazione delle spese, dalle Conferenze permanenti istituite presso ogni circondario e composte dai capi degli uffici e dai dirigenti amministrativi. Puntuale regolamentazione in ordine alla composizione e alle competenze delle Conferenze Permanenti si rinviene nel D.P.R. 18 agosto 2015, numero 133, in vigore dal 18 agosto 2015.

Detto sistema ha immediatamente evidenziato segni di profonda criticità sia dal punto di vista strutturale e delle competenze che da quello funzionale.

In primo luogo, merita evidenziare che il palingenetico nuovo regime ha inciso su un sistema non strutturato, con sostanziale delega vicariale a capi corte e procuratori generali non attrezzati, per cultura propria della funzione

ed esperienza professionale esclusivamente orientata sulla giurisdizione, a dare risposte alle nuove funzioni.

La impronta manageriale richiesta e di ingegneria gestionale sostanzialmente pretesa si scontra con un patrimonio culturale tutt'affatto diverso ed eterogeneo rispetto al nuovo contesto di spiccata impronta economico-gestionale. A tale impronta e rivisitazione della funzione è corrisposto un impegno gravoso dell'intera struttura predisposta e organizzata al perseguimento dei fini previsti dalla normativa.

I vertici degli uffici del distretto stanno, dunque, operando secondo le nuove frontiere in un desolante palcoscenico di incolpevoli inadeguatezze strutturali e di improprie richieste di impegni, incoerenti e con la insussistenza di adeguata struttura e con la cultura dei protagonisti solo legislativamente individuati. Il Legislatore ha prescritto la creazione di organismi, professionalità, in tempi brevi e a costi zero, secondo discutibile tecnica normativa lessicalmente connotata dalla cd clausola di invarianza dei costi. Ma le professionalità non possono essere affidate alle volontà e allo spirito di servizio dei singoli, ma costituire il precipitato dell'acquisizione di una cultura di impresa sino ad ora eterogenea rispetto alla gestione dei servizi negli uffici giudiziari.

Merito va dunque riconosciuto ai punti di snodo del nuovo sistema, ossia ai funzionari individuati con l'acronimo R.U.P., ormai delegatari di funzioni economico-gestionali-finanziarie di impresa con valenze di pubblica contrattualistica, soprattutto in materia di appalti; ai Dirigenti Amministrativi attributari di funzioni nuove e certamente diacroniche rispetto alla cultura amministrativa e gestionale propria del patrimonio culturale da essi maturato.

Piace, dunque, menzionare il grande sforzo culturale espresso dal direttore amministrativo Antonio Notarianni per la Corte e dal funzionario contabile Ercole Campise per la Procura Generale, assegnatari -ex lege- di responsabilità distrettuali in ambito di contrattualistica per le rispettive competenze e per milioni di euro.

E ancora i dirigenti amministrativi che, con intelligenza e sforzo interpretativo, hanno volontariamente gravato i propri ruoli di nuove

responsabilità adeguandosi con grande spirito di servizio ai nuovi compiti ed *officia*.

Siffatto convergente impegno di intelligenze e professionalità, supportato dalla elaborazione scientifica del Procuratore Generale Raffaele Mazzotta, colegislatore del nuovo sistema, ha consentito di superare le prime impervietà di funzionalità mediante adempimenti delle obbligazioni più urgenti secondo improprio sistema delegatorio in condiviso ma attuato da chi scrive al fine di garantire un minimo di funzionalità strutturale.

Esaurita la parte *destruens*, pare utile passare alla valutazione degli elementi positivi della riforma.

L'analisi in *destruens* riguarda, come è evidente, le modalità, il procedimento di gestione, per altro evidenziato in criticità nel sistema delegatorio, operato mediante un atto di organizzazione (Regolamento del Ministero di Giustizia) pertinente alle articolazioni dell'Amministrazione Centrale della Giustizia, e sicuramente inidoneo per sua natura a ridisegnare le figure dirigenziali ed organizzative degli uffici distrettuali.

Sugli aspetti sostanziali e di finanza pubblica, le nuove regole non possono che trovare plauso (scusate l'arditezza del termine riferito a *munera pubblica*) e condivisione. Il sistema delle spese, siccome in precedenza disegnato, era contrario sia alla normativa ordinaria che a quella costituzionale, risolvendosi esso in un'attività senza controllo, con liquidazioni acritiche, tanto da suggerire limitazioni percentuali - per certi versi arbitrarie e sicuramente incongrue rispetto al sistema normativo - tali da indurre in dissesto numerose amministrazioni comunali.

Le nuove esigenze di controllo di spesa recepite anche in prescrizioni costituzionali, espresse nelle esigenze di pareggio di bilancio, hanno dunque imposto un nuovo sistema, seppure con gli elementi di criticità delineati.

In concreto la necessità di controllo trova riscontro nelle spese incontrollate sostenute per canoni di locazione tali da consentire - secondo valutazioni di notorio - l'acquisto e il riattamento mediante ristrutturazione di imponenti strutture pubbliche.

Fenomeni di analogo allarme trovano ragioni in canoni pertinenti altre strutture del distretto per i quali potrebbe essere formulato un giudizio di

idoneità seppur temperato da una valutazione di incongruenza, per superfici eccessive, rispetto alle effettive esigenze degli uffici ivi allocati.

In tale contesto, poi, va dato atto all'Amministrazione Comunale di Catanzaro della disponibilità di concessione in comodato gratuito di importanti strutture architettoniche prossime alle sedi attuali, per altro di pregio urbanistico e strutturale.

3. DELLA FORMAZIONE DECENTRATA DEL DISTRETTO

Va dato atto dell'efficienza e dell'efficacia didattica e istituzionalmente funzionale dell'Ufficio di Formazione Decentrata presso la Corte.

Il miglior riscontro è fornito dalle note che seguono, predisposte dall'Ufficio dei Formatori:

“In continuità con il lavoro svolto nel 2014, i formatori hanno dedicato attenzione all'attività programmatica ed organizzativa al fine di migliorare l'offerta formativa del distretto il cui primo elemento di sofferenza è costituito dalle difficoltà di collegamento tra i diversi circondari e la sede di Corte di Appello.

Gli obiettivi programmatici per il biennio di formazione hanno trovato concreta attuazione e l'attività ad essa finalizzata è in costante miglioramento.

Essi sono:

- Incentivazione della partecipazione agli incontri di formazione attraverso tre strumenti (tra loro anche cumulabili) tali da superare l'ostacolo costituito dall'ampiezza e viabilità del distretto: incontri in videoconferenza con collegamento tra sede cd. principale ove si troveranno i relatori e sedi degli altri Tribunali; sede cd. principale degli incontri stabilita a rotazione nei diversi Tribunali del distretto; rimborso delle spese di viaggio per i partecipanti agli incontri provenienti da sede diversa da quella cd. principale.

- Adattamento dei temi degli incontri formativi decentrati alle specifiche esigenze del contenzioso del distretto, essendo noto che i temi della formazione centrale spesso non sono attinenti a problematiche, economia e criminalità dello specifico territorio.

- Raccolta delle proposte formative dai magistrati del distretto.

- Costante utilizzo della mailing list per gli aggiornamenti normativi e giurisprudenziali;
- Specifico percorso di formazione per i magistrati che cambino settore o funzione (cd. riconversione);
- Incentivazione dell'utilizzo del servizio di fornitura di copia di estratti di riviste e volumi tramite mail.

La nuova composizione della formazione decentrata ha confermato tali obiettivi aggiungendovi:

- Estensione degli incontri in videoconferenza ai Tribunali più periferici, con particolare attenzione per il Tribunale di Crotona;

- Maggiore attenzione per la formazione della magistratura onoraria.

L'attività svolta nell'anno 2015 in attuazione degli obiettivi è consistita in:

- organizzazione dei corsi e formazione dei Mot e magistrati da riconvertire;
- periodico invio tramite mail delle novità giurisprudenziali e normative per il settore penale e civile. L'aggiornamento periodico ha subito un miglioramento, essendo ora curato quello penale da magistrato penalista (Ianni) e quello civile da magistrato civilista (Goggiamani) e non più da unico magistrato civilista per entrambi i settori.

- Periodico invio tramite mail delle rassegne delle riviste giuridiche.

- In attesa della approvazione da parte si sono organizzati corsi in videoconferenza con la sede di Cosenza con i mezzi a disposizione dei singoli formatori e del Cisia, ottenendo un incremento di circa il 35-40% dei partecipanti. In particolare si è avuta così una maggiore presenza di magistrati delle sedi di Paola, Castrovillari e Cosenza.

- si sono organizzati corsi in sedi di tribunale diverse da Catanzaro”.

L'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE (CORSI SVOLTI E PROGRAMMATI)

Per quanto concerne il settore civile, la struttura didattica territoriale di Catanzaro della SSM ha organizzato i seguenti incontri di studio:

- Le controversie con la P.A. davanti al G.O.
- La massa attiva fallimentare
- Contratti del consumatore e dell'utente tra diritto comune e codificazione di settore
- La motivazione dei provvedimenti del Giudice civile dopo S.U. 642/2015

- Questioni controverse in tema di procedure esecutive esattoriali
- I reati di maltrattamenti, minacce, *stalking*: ricognizione degli orientamenti giurisprudenziali e delle questioni aperte
- Il punto sul contenzioso in materia bancaria
- La funzione conciliativa del Giudice di Pace
- Il processo telematico: corso pratico per l'uso della consolle magistrati
- Questioni controverse in tema di patrocinio a spese dello stato
- L'aggravante dell'art. 7 D.L. n. 152/91: i rapporti con il reato di associazione di tipo mafioso e i suoi reati
- Gli effetti delle sentenze delle Corti sovranazionali nell'ordinamento interno

Sono in programma:

- Il Giudice Ordinario e la CEDU: istruzioni per l'uso
- Maternità surrogata, maternità sociale, *stepchild adoption*
- L'istruttoria prefallimentare
- La depenalizzazione
- Il metodo di valutazione della prova
- I reati tributari
- Questioni critiche in materia esecutiva penale

La Scuola Superiore ha inoltre accolto il progetto di corso decentrato aperto alla partecipazione dei magistrati di altri distretti "Processo esecutivo ed opposizioni alla luce della riforma del D.L. n. 86 del 2015" (Lamezia Terme 19/5 e 20/5).

L'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DEI MAGISTRATI IN TIROCINIO

La formazione si è, inoltre, occupata della formazione, sul distretto, dei Mot.

Seguendo le indicazioni fornite dalla Scuola Superiore della Magistratura e in collaborazione con la stessa, si è provveduto, in particolare, ad organizzare gli stage presso le Istituzioni sul territorio.

Sono stati organizzati stage presso la Questura di Catanzaro, al fine di consentire ai Mot di conoscere, dall'interno, il lavoro degli uffici.

Parimenti sono stati presi contatti con l'Istituto penitenziario di Catanzaro, la Banca d'Italia e l'Avvocatura dello Stato, presso cui i giovani colleghi hanno trascorso un periodo di formazione.

L'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DEI MAGISTRATI IN RICONVERSIONE

Individuati i magistrati interessati dalla riconversione e ottenute informazioni sulle specifiche esigenze formative (ufficio di appartenenza e di destinazione; funzione di assegnazione; funzione esercitata; data del mutamento della funzione), si è offerto il seguente supporto nel momento delicato del cambio di settore/funzione:

- invio di relazioni di specifico interesse, relative sia alle nuove materie sia alla organizzazione del nuovo ruolo;
- sollecito alla Scuola per l'ammissione a un corso suppletivo;
- contattati i Presidenti di sezione dell'Ufficio di destinazione al fine di far partecipare i magistrati alle riunioni periodiche della sezione;
- organizzato apposito incontro formativo;
- fornito archivio di modelli di provvedimenti

L'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DEI MAGISTRATI ONORARI

Per quanto concerne la formazione della magistratura onoraria, si è rinnovato l'invito a tutti i magistrati onorari del distretto sensibilizzandoli a partecipare alle attività formative organizzate dalla SSM, anche a livello centrale, e sono stati tenuti corsi ad hoc.

In ossequio al disposto dell'art. 9 D.M. Giustizia 21.7.2014 e art. 8 circ. CSM P17702/2014, si è redatto progetto per il tirocinio e l'organizzazione di periodici incontri teorico - pratici da tenere durante il periodo di tirocinio dei nominati Giudici ausiliari della Corte di Appello sottoposto al Consiglio giudiziario.

LA FORMAZIONE LINGUISTICA

Data la particolare attenzione per la Scuola ai corsi e agli stage internazionali, si è pensato di incrementare la conoscenza linguistica dei magistrati del distretto, già in possesso di una conoscenza della lingua di

livello B2 e dunque potenziali partecipanti ai predetti programmi, al fine di consentirne concretamente l'accesso.

Problemi burocratici hanno differito l'inizio dello svolgimento dei corsi a gennaio 2016.

Allo stato, individuati i magistrati interessati, si è redatto il bando, inviato alle più accreditate scuole delle città di Catanzaro e Cosenza, ove si svolgeranno i corsi, e si è in attesa di deliberare le 2 scuole vincitrici della selezione.

4. L'UFFICIO DEL PROCESSO - I TIROCINI FORMATIVI

In tale contesto, merita ricordare - sia come risorsa che come attività didattica impartita nel Distretto - i cd " tirocini formativi", di previsione e regolamentazione legislativa.

La Corte di Appello sta promuovendo da tempo un'opera di sensibilizzazione e di valorizzazione dei tirocini formativi previsti dalla normativa più recente, in considerazione del ruolo ad essi assegnato dal Legislatore e per evidenti ragioni di utilità ai fini della costituzione dell'ufficio per il processo.

Nell'anno appena concluso si è data concreta attuazione alla disposizione introdotta dall'art. 73 del c.d. "Decreto del fare" (L. 98/2013).

Essa prevede la possibilità, per i giovani laureati in giurisprudenza meritevoli, di accedere a un tirocinio formativo presso gli Uffici giudiziari per la durata di 18 mesi. Si tratta di uno stage teorico-pratico che comporta la collaborazione con il magistrato affidatario nel compimento delle ordinarie attività d'ufficio (studio delle cause, ricerche di giurisprudenza e di dottrina, collaborazione nella stesura dei provvedimenti).

Del tirocinio si sono occupati con diverse risoluzioni sia il CSM che la SSM ponendone in luce, fra l'altro, la natura di strumento fondamentale in grado di imprimere "impulso organizzativo agli uffici giudiziari", i quali possono, in conseguenza, assicurare una maggiore efficienza del servizio, con apporti al lavoro del magistrato, secondo la logica della costituzione di un vero e proprio "Ufficio per il processo" (il lessico è espresso dall'art. 50 della Legge 114/2014).

D'altronde la finalità dell'arricchimento professionale dei tirocinanti trova espressione nella possibilità di partecipazione ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati togati.

Nel medesimo contesto si inserisce l'Ufficio per il processo, di recente, definitiva attuazione.

Al proposito, merita ricordare che il D.M. 1 ottobre 2015 rappresenta l'approdo di una serie di interventi normativi volti a delineare e a costruire l'Ufficio per il processo, allineando così l'ordinamento organizzativo alla maggior parte dei paesi europei e fornendo la prima indicazione delle attività, finalità e modalità di inserimento dei vari soggetti destinati a costituirlo.

La previsione e la attuazione di nuove strutture organizzative fanno parte di un più ampio progetto di complessiva razionalizzazione del servizio giustizia, implicante una profonda rivisitazione dei tradizionali moduli lavorativi di magistrati e cancellerie con la introduzione di nuove figure professionali, titolari di funzioni complementari a quelle tipicamente connesse alla giurisdizione.

Si tratta dei tirocinanti laureati previsti dall'art. 73, D.L. 69/2015, dei magistrati onorari, dei soggetti che hanno completato lo stage di cui all'art. 37, comma 11, D.L. 98/2011 e dei magistrati ausiliari per le corti di appello, nominati ai sensi dell'art. 62 e ss. del predetto D.L. 69/2015.

In particolare, le forme di impiego dei tirocinanti, figura assolutamente nuova, vanno dall'affiancamento al singolo magistrato con ruoli di assistenza e collaborazione diretta, all'inserimento in apposite articolazioni a servizio di una o più sezioni o di specifiche unità organizzative, fino al supporto delle attività propriamente di cancelleria.

Si parla di tirocini nelle fonti normative secondarie dedicate alle buone prassi di organizzazione degli uffici, laddove essi sono indicati fra le principali linee di intervento nella realizzazione di nuove esperienze di court management all'interno del progetto "Assistenza al magistrato – Ufficio per il processo".

Appare, pertanto, evidente il rilievo assegnato alla figura dei tirocinanti nell'approntamento di più avanzate modalità organizzative, come ulteriore risorsa al servizio della giurisdizione che deve integrarsi con i profili professionali già esistenti.

I compiti di studio e di approfondimento assegnati nel lavoro di affiancamento ai magistrati vanno dunque coniugati con lo svolgimento di una attività di supporto al personale di cancelleria.

D'altronde, i giudici ausiliari sono stati assegnati alle Corti di Appello al fine di agevolare la definizione dei procedimenti civili, compresi quelli in materia di lavoro e previdenza, con onere di redigere almeno novanta sentenze all'anno.

Gli obiettivi immaginati e perseguiti con la introduzione dell'Ufficio per il processo sono lo smaltimento dell'arretrato e la riduzione dei tempi di durata dei processi, una maggiore efficienza nella gestione delle udienze, il miglioramento dei servizi di cancelleria e la costituzione di una banca dati della giurisprudenza di merito.

Secondo la recentissima legislazione di riferimento, l'Ufficio per il processo, in quanto fulcro di innovazione degli uffici giudiziari, dovrà garantire lo svolgimento di tutte le attività correlate all'esercizio della giurisdizione, eseguendo i compiti e le funzioni necessarie per fornire assistenza alla attività dei magistrati, assicurando in particolare il lavoro di ricerca dottrinale e giurisprudenziale, i rapporti con le parti e il pubblico, l'organizzazione dei flussi dei processi sopravvenuti, la formazione e la tenuta dell'archivio informatizzato dei provvedimenti emessi.

Con decreto dello scorso 30 novembre, è stato istituito l'Ufficio per il processo presso questa Corte, sul presupposto della avvenuta assegnazione di quindici giudici ausiliari e dello svolgimento del predetto tirocinio nel settore civile da parte di tredici laureati.

Detto ufficio si articola su una struttura centrale, comune e complessa, e su quattro strutture funzionalmente decentrate presso ogni sezione civile della Corte.

I magistrati ausiliari e i tirocinanti sono assegnati alla struttura centrale e destinati alle sezioni civili e del lavoro, valutate le esigenze di servizio e tenuto conto dei ruoli.

Le articolazioni presso le singole sezioni sono costituite dai presidenti, dai consiglieri, dai magistrati ausiliari e dai tirocinanti.

Nel settore penale attualmente prestano tirocinio diciassette tirocinanti.

Presso la Corte il reclutamento dei tirocinanti avviene sulla base di due bandi annuali, mentre il concreto svolgimento dello stage è regolato da un progetto formativo iniziale sotto la supervisione di due magistrati coordinatori.

Tutti gli uffici del distretto si stanno adeguando ai protocolli organizzativi e operativi varati da questa Corte.

Il primo bilancio della attività dei tirocinanti sembra dare positiva risposta alla volontà legislativa tesa a garantire l'offerta di un miglior servizio giustizia.

5. DEL PERSONALE (Magistrati e Amministrativi)

Relativamente al personale magistratuale, non possono che richiamarsi i rilievi comuni alle precedenti relazioni sulla grave situazione del distretto:

- Le piante organiche di tutti gli uffici del distretto (requirenti e giudicanti) sono inadeguate sia in relazione al numero dei magistrati che a quello del personale amministrativo.

- Le scoperture di organico sono ormai endemiche dal punto di vista quantitativo: a stabili percentuali corrispondono solo modificazioni soggettive dei giudici trasferiti ma costanza nel numero; il risultato è un movimento migratorio costante in uscita con entrate costituite da magistrati ordinari di prima destinazione che, per vincoli ordinamentali, non possono svolgere funzioni penali di maggior rilievo (monocratico per reati più gravi e GIP/GUP), tanto da determinare la paralisi in taluni uffici con ricorso ad applicazioni infradistrettuali od endodstrettuali, in pregiudizio della già carente efficienza degli uffici di provenienza.

Il disagio trova espressione nel rischio di paralisi incombente sull'attività dei Tribunali di Catanzaro, Paola e Vibo Valentia, per i quali è stata inoltrata richiesta di applicazione extradistrettuale.

Il fenomeno, per vero, ha assunto caratteri di diffusione nazionale tanto da indurre il Consiglio Superiore della Magistratura, nel periodo di riferimento, a ricorrere ad una ipotesi di lavoro per cui, essendo il dato nazionale di copertura del 10-13%, si consideravano coperti gli uffici con deficienze di personale superiori al 10-13%, e si dava luogo alla copertura dei posti eccedenti il numero determinato su quella percentuale.

Siffatto paradigma operativo ha premiato, in correlazione con la scopertura degli uffici, il distretto mediante la destinazione di numerosi Mot nel periodo in esame, fenomeno tuttavia affievolito se non annullato dai trasferimenti attuati nel medesimo periodo; le sfavorevoli dinamiche ingresso/uscita dei giudici, aggravate dai criteri di destinazione privilegiata al Tribunale di Napoli Nord, hanno trovato modesto rimedio nei provvedimenti, prima consiliari e poi normativi, di limitazione dei trasferimenti da uffici con percentuali di scopertura superiori al 35%.

Certamente non minori sono i problemi che affliggono le procure della Repubblica presso i tribunali del distretto, le cui piante organiche sono anch'esse inadeguate soprattutto in relazione al crescendo della criminalità di stampo mafioso in alcune zone particolarmente "calde" della regione Calabria (zone che, peraltro, ricoprono pressoché l'intero territorio).

Nel medesimo ambito si pongono le riflessioni del Procuratore Distrettuale di Catanzaro: "Il numero dei magistrati assegnati alla Procura della Repubblica è di 21 unità (comprehensive del Procuratore della Repubblica e di 2 Procuratori aggiunti) e, allo stato, risultano scoperti 5 posti (su 18) di Sostituto Procuratore 3 dei quali – a breve – saranno coperti con l'arrivo dei Mot.

L'attuale organizzazione interna dell'Ufficio prevede 7 magistrati addetti alla Direzione distrettuale antimafia, 10 alla procura ordinaria ed 1 part-time al terrorismo ed alle misure di prevenzione ma, attese le carenze di organico, la Direzione distrettuale antimafia è composta da 6 magistrati e la Procura ordinaria da 7 sostituti".

Il dato trova ulteriore allarme nel corrispondente ufficio GIP/GUP distrettuale gravato da assenze tali da incidere sull'intera organizzazione dell'Ufficio con continui "travasi" dalle sezioni civili al GIP: la instabilità pregiudica gravemente i servizi.

Conclusivamente non è fuor d'opera ribadire che l'allarmante pendenza nel distretto richiede, oltre che interventi di tipo organizzativo e di normazione secondaria, approfondite riflessioni sulle logiche di sistema. La prospettiva proposta non è finalizzata alla giustificazione ma costituisce strumento rigoroso di analisi ed ipotesi di soluzione sempre in chiave di *accountability*.

Nello specifico, pare utile evidenziare quanto segue:

La scopertura del personale magistratuale media è nei 7 tribunali del 30%, con punta massima del 61% - la più elevata d'Italia - in Paola.

E invero,

Tribunale di Castrovillari: 25%
Tribunale di Catanzaro: 34%
Tribunale di Cosenza: 12%
Tribunale di Crotona: 16%
Tribunale di Lamezia Terme: 33%
Tribunale di Paola: 61%
Tribunale di Vibo Valentia: 26%

Per la prima volta è in corso di copertura il posto di magistrato distrettuale.

Siffatto dato non consente, all'evidenza, interventi tabellari di destinazione endodistrettuale; le stesse tabelle infradistrettuali sono di difficilissima applicazione.

Tanto emerge dalla delibera CSM del 17 giugno incidente sull'ufficio di Vibo Valentia e riguardante tutto il distretto.

La diaspora giudiziaria indica un cambiamento del 10% annuo di tutto il *corpus* dei giudici operanti negli uffici giudiziari calabresi: a novembre ne sono stati immessi nel possesso oltre 40.

Va evidenziato che dall'ingresso del magistrato nell'ufficio, per avere la prima sentenza sono necessari, per disposizione codicistica, non meno di 4 mesi che si sommano ai 4 mesi di ritardo nella trattazione a seguito del trasferimento: ogni trasferimento porta con sé, in ipotesi di sostituzione immediata, 8 mesi.

Di indubbia gravità è la situazione dell'ufficio inquirente di maggior peso nel Distretto, la Procura Distrettuale.

Segnala il Procuratore della Repubblica un quadro allarmante, compendiato nella riflessione testuale che segue:

“È, dunque, arduo ritenere che un arretrato di portata tanto estesa quale quello pendente negli uffici del distretto, destinato peraltro a una crescita ulteriore, possa essere eliminato con le unità lavorative che compongono le attuali piante organiche ove si consideri anche che buona parte dell’organico è coperta da magistrati di prima nomina.

Sarebbe utile una disciplina innovativa relativamente al periodo minimo di permanenza dei giudici, da elevare all’arco temporale di due progetti tabellari, e quindi di sei anni: rappresento siffatta esigenza all’attenzione del Rappresentante del CSM e del Collega delegato dal Ministro, oltre che agli autorevoli parlamentari presenti in quest’aula.

Analoghe, negative riflessioni si impongono per il personale amministrativo per il quale si registra una percentuale di scopertura corrispondente al 19%”.

Al proposito, il Dirigente Amministrativo, dott. Rocco Barillari, delineava il seguente quadro: “La perdurante e crescente inadeguatezza delle strutture e del personale, determinata dalla piena operatività delle riforme in atto, limita la Corte di Appello di Catanzaro nella sua funzionalità rendendo difficile il lavoro dei magistrati e del personale di cancelleria di fronte al persistente aumento della domanda di giustizia. La Corte di Appello è situata all’interno del palazzo di giustizia ”*Salvatore Blasco*”, ove si trovano altri Uffici giudiziari (Procura Generale e Procura della Repubblica), e presenta una significativa criticità derivante dalla scarsa disponibilità di locali.

Le stanze in dotazione non sono sufficienti, sicché è risultato necessario reperire altri locali nella città e collocare in tre edifici diversi: la Sezione Lavoro, l’Ufficio di Ragioneria e Contabilità, l’Ufficio NEP e l’Ufficio Formazione Distrettuale.

Questa situazione determina grossi disagi, dispendi di energie e perdite di tempo a causa della continua movimentazione di persone, atti, ecc. tra le varie sedi.

I problemi concernenti la situazione logistica, rimasta quella della precedente relazione, si sono aggravati a causa dell’aumento dei carichi di lavoro e delle consequenziali crescenti pendenze al punto da impedire la realizzazione dei più elementari progetti di razionalizzazione delle risorse umane e materiali. Tale contesto vanifica gli studi sulla rimodulazione dei processi organizzativi non consentendo il miglioramento del lavoro dei

magistrati e del personale amministrativo. Da qui un moltiplicarsi di eccezioni, ritardi nella conduzione dei servizi, di stress operativo e funzionale, con continue richieste da parte del personale alle quali questa Dirigenza non sempre può dare risposte.

Continua il lento e progressivo assottigliamento del personale in servizio: distacchi presso altri Uffici, trasferimenti, pensionamenti, decessi.

Nell'arco di dodici mesi hanno lasciato l'Ufficio ben due funzionari giudiziari e un funzionario contabile e molti saranno quelli che andranno in pensione, senza un ricambio generazionale.

Desto seria preoccupazione l'età avanzata del personale che, pur rendendo il massimo delle prestazioni, spesso è legittimamente impedito nell'assicurare la continuità dei servizi.

E' indubbio che ci avviamo verso un'amministrazione che, negli ultimi anni, ha subito una profonda e radicale trasformazione, pur se solo culturale, mentre nella sostanza è invecchiata nel suo elemento vitale (le risorse umane), senza la prospettiva che forze nuove e giovani possano avvicinarsi con i più anziani, con scambio di esperienza e con apporto di nuova linfa vitale, in una struttura che inesorabilmente e fisiologicamente è destinata ad uscire fuori dal contesto innovativo. Con riferimento all'aumento del carico di lavoro è il caso soltanto di rilevare che in quasi tutti i principali settori si registra un aumento delle sopravvenienze rispetto agli anni precedenti.

Nel ramo penale:

Le sezioni hanno dato un impulso sempre crescente all'attività di udienza. La scelta operativa di privilegiare l'attività di assistenza alle udienze, resasi necessaria per migliorare i tempi di definizione dei processi, e per recuperare la produttività, negativamente condizionata dalla inadeguata dotazione organica di cancellieri, sta subendo però effetti negativi sui restanti servizi di cancelleria.

E' apprezzabile la conduzione dei servizi, nonostante tutti i problemi connessi ai nuovi applicativi, alla difficile correlazione con la realtà dell'informatizzazione degli stessi, alla rapida evoluzione.

Nel ramo civile:

Efficace la gestione delle sezioni civili del contenzioso ordinario, ammirevole il rispetto dei tempi di rilascio copie esecutive e in linea tutti gli adempimenti consequenziali; soddisfacente l'attività delle sezioni civili, sempre assicurata l'assistenza alle udienze, positivi i tempi di pubblicazione delle sentenze.

Nel ramo amministrativo:

- attenta e accurata la conduzione dell'ufficio Economato Patrimonio e Contratti (consegnatario, spese d'ufficio, forniture); regolare "la gestione e la tenuta delle scritture contabili";
- buono allineamento del mod. 1/ASG (ex mod. 12) con i provvedimenti di liquidazione;
- soddisfacente l'attività degli affari generali;
- pregevole la gestione esami avvocati;
- attenta ed accurata l'attività della segreteria del Presidente;
- scrupolosa la conduzione dell'ufficio del consiglio giudiziario;
- efficace l'attività della segreteria del personale.

Nel ramo contabile:

E' il caso di puntualizzare, ancora una volta, che nell'arco di tempo di circa quattro anni, questa Corte ha subito un devastante depauperamento sia della figura apicale di direttore contabile che delle figure intermedie di funzionario contabile. Per di più, l'unica funzionaria contabile che era stata trasferita a sua domanda, dopo aver preso possesso il 30 giugno 2015, è stata distaccata dal Ministero il 1° luglio 2015 presso l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di Reggio Calabria.

Attualmente la grave percentuale di scopertura della dotazione organica della Corte ricavata attraverso l'apporto conoscitivo dall'analisi del prospetto ministeriale è quella delineata nel sottostante prospetto dal quale si evince la situazione, ormai da considerare insostenibile, dell'Ufficio di Ragioneria".

Dal raffronto tra l'organico effettivo e la pianta si segnalano le più rilevanti percentuali di scopertura (particolarmente accentuate e insostenibili per l'Ufficio di Ragioneria):

- Funzionari giudiziari: 33,3%
- Funzionari contabili: 60%
- Cancellieri: 9,1%
- Assistenti giudiziari: 4,76%
- Operatori giudiziari: 37,50%
- Conducenti di automezzi: 8,33%
- Ausiliari: 8,33%

NUMERO E TIPOLOGIE SERVIZI INFORMATIZZATI

- 1) PROTEUS - applicativo WEB per il protocollo informatico
- 2) PERSEO - software per la gestione informatizzata delle presenze.
- 3) SIAMM - software per la gestione informatizzata per gli albi dei presidenti di seggio e nomine;
- 4) SIAMM - software per la gestione informatizzata recupero crediti;
- 5) SIAMM - software per la gestione informatizzata dei mandati di pagamento;
- 6) RETE PONENTE - applicativo Web per la gestione della posta classificata;
- 7) Valeri@ - applicativo Web del CSM raccolta dati sull'organizzazione e dell'ufficio e sui magistrati;
- 8) SEBINA - Banca dati biblioteche, collegata alla Biblioteca Centrale Giuridica
- 9) CCB1 - Catalogo collettivo biblioteche
- 10) SICOGE - Sistema informativo contabilità generale
- 11) GECO - gestione informatizzata dei beni patrimoniali

Non risultano coperti i posti di Dirigente amministrativo presso alcuni Tribunali, con aggravio di doppia dirigenza per i Presidenti.

Per far fronte, nel modo più proficuo possibile, alle indicate carenze di personale, si è seguita la linea, già tracciata negli anni scorsi, volta a riportare la capacità dell'amministrazione giudiziaria di incidere sugli

sviluppi del territorio e l'interesse delle autorità locali ad offrire un contributo (da valutare come spesa di investimento e non come mero costo).

Il massimo impegno è stato, pertanto, rivolto alla realizzazione di “piani di sostegno” per i servizi amministrativi attraverso convenzioni che hanno assicurato la presenza di stagisti nelle cancellerie e segreterie di questa Corte (e degli altri uffici del distretto).

Gli inviti rivolti agli enti territoriali hanno trovato attenzione e risposte parzialmente positive e si sono tradotti in protocolli di intesa che hanno consentito l'ingresso nei nostri uffici di varie categorie di soggetti esterni interessati alla formazione.

Alcune convenzioni sono state stipulate anche da numerosi uffici giudiziari del distretto.

6. INFORMATIZZAZIONE - PROCESSO TELEMATICO

E' in via di completamento, per tutto il Distretto, il cd ‘processo civile telematico’; le modalità di accesso ai servizi, per il tramite del PCT, sono obbligatorie dall'1 luglio 2014 relativamente agli atti dei procedimenti iniziati da quella data: dall'1 gennaio 2015 dette modalità sono estese a tutti gli atti cd endoprocedimentali di tutti i processi a prescindere dalla iscrizione. La disciplina di cui trattasi si applica alle Corti di Appello a far data dal 30 giugno 2015.

Siccome ribadito dal Ministro della Giustizia nella Conferenza stampa di fine anno, i vantaggi delle evidenziate modalità sono innegabili e possono così sintetizzarsi:

- a) Eliminazione dei tempi conseguenti alla movimentazione dei fascicoli dalle cancellerie al giudice e viceversa;
- b) Accessibilità al servizio giustizia anche da località lontane e limitazione degli accessi alle cancellerie, con valorizzazione del personale e destinazione a compiti di incisivo supporto all'attività giurisdizionale;
- c) Trasparenza, costituita dalla possibilità dell'utenza autorizzata di accedere al fascicolo ;
- d) Contenimento di spesa attraverso risparmio di carta, contenimento delle copie, migliore utilizzo del personale.

Il risultato della relativa attività può essere, ad oggi, così compendiato: 1) tutti i magistrati dispongono dell'operativo cd "consolle"; 2) le modalità di firma digitale sono tutte attive e consentono il deposito dei provvedimenti; 3) il personale amministrativo è stato formato; 4) le comunicazioni telematiche sono effettive e vanno ordinariamente a buon fine; 5) gli avvocati utilizzano il sistema. Dopo le incertezze della primissima fase dell'obbligatorietà, si può tranquillamente affermare come, al di là di isolati e residuali casi di resistenza o di difficoltà, tutti gli operatori ormai lavorino speditamente con le nuove modalità. Ciò non significa che non vi siano problematiche da affrontare e risolvere, sia dal punto di vista tecnico, con la messa a punto e lo sviluppo degli strumenti telematici, sia dal punto di vista della normazione, con gli auspicati interventi legislativi che armonizzino le norme del codice di rito alle tecnologie e ottengano quell'univocità del sistema la cui mancanza costituisce il cavallo di battaglia dei detrattori del telematico. Ma, al di là di questo, il giudizio è largamente positivo. Al consistente risparmio economico connesso alle notifiche e comunicazioni telematiche si aggiunge l'immediatezza e la sicurezza delle informazioni, la trasparenza dell'iter procedimentale, la dematerializzazione degli atti con risparmio di carta e di spazi, la delocalizzazione delle attività processuali con la riduzione degli spostamenti dei professionisti e l'afflusso del pubblico nelle cancellerie, la drastica diminuzione degli adempimenti di più basso profilo a tutto vantaggio del miglioramento della qualità del lavoro e della razionalizzazione dei processi lavorativi, l'azzeramento dei tempi di risposta tra le parti, attraverso lo scambio in tempo reale di atti e informazioni. In definitiva il PCT, seppur ancora parzialmente applicato, si rivela, in prospettiva, uno dei più strategici strumenti di *e-government* per raggiungere l'obiettivo del giusto processo. Per quanto concerne i magistrati della Corte, nonostante i limiti del software denominato "Consolle" che necessita ancora di quelle implementazioni che lo armonizzino alla collegialità del rito, vi è stato un sensibile aumento del deposito telematico. Punta di diamante è certamente la sezione lavoro dove sono stati circa 3.000 i provvedimenti depositati telematicamente, rispetto al migliaio del periodo precedente. Ma anche le sezioni ordinarie, seppur in misura minore e in maniera non omogenea, si avviano sulla medesima strada. Merita di essere sottolineato come il personale di cancelleria abbia contribuito

significativamente alla buona riuscita di questa fase, accettando con partecipazione le novità e i cambiamenti e affrontando le inevitabili incertezze con grande senso di responsabilità e con spirito di iniziativa. Non particolarmente significativo è, invece, allo stato, il deposito degli atti introduttivi, in ordine ai quali rimane spiccato un atteggiamento prudentiale che spinge le parti a preferire il cartaceo. Ancor meno diffusi sono i pagamenti telematici. Va ricordato che è in corso di perfezionamento un protocollo ad opera di un gruppo di lavoro misto con la partecipazione di magistrati, avvocati e personale di cancelleria, inteso, in armonia con le disposizioni normative, a agevolare i rapporti tra i vari attori del procedimento.

Ad ulteriore esplicazione pare utile evidenziare che gli uffici della Corte di Appello sono tutti cablati e quindi collegati in rete; tuttavia il monitoraggio effettuato sulla dotazione hardware dei singoli uffici ha dato un esito sconsigliato: le condizioni obsolete della maggior parte degli apparecchi ne rendono necessaria la sostituzione per potere installare la *console* del magistrato.

Analoghe, favorevoli considerazioni merita il cd PPT, acronimo corrente di processo penale telematico, siccome emerge dalla relazione di sintesi predisposta dal consigliere Vincenzo Galati, magistrato di riferimento per l'informatica, settore penale, che si esprime nei termini testuali che seguono:

“Nel corso dell'ultimo anno due importanti innovazioni hanno avuto un impatto significativo sull'attività di cancelleria nel settore penale: il Sistema di Notificazioni e Comunicazioni Telematiche penali (SNT) ed il Sistema Informativo della Cognizione Penale (S.I.C.P.).

Entrambe hanno avuto immediata applicazione dopo la verifica della fattibilità tecnica e dello stato della strumentazione disponibile nell'Ufficio, all'esito di apposite riunioni alle quali hanno preso parte i Dirigenti Amministrativi, personale amministrativo, addetti del CISIA, il sottoscritto e la collega Chiara Ermini e lo stesso Presidente della Corte.

Il SNT ha avuto applicazione, come da Circolare del Ministero della Giustizia 11.12.2014, a partire dal 15.12.2014 in ossequio a quanto previsto dall'art. 16 D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 e con Legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013).

In particolare l'art. 16 comma 4 prevede l'utilizzazione esclusiva dello strumento della PEC per l'invio di "notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli artt. 148, comma 2 bis, 149, 150 e 151, comma 2 del codice di procedura penale. La relata di notificazione è redatta in forma automatica dal sistema informatico in dotazione alla cancelleria".

In attuazione di tale disposizione sono stati effettuati in via telematica e con lo strumento della PEC innumerevoli adempimenti in precedenza eseguiti con l'ausilio degli Ufficiali Giudiziari e/o con il servizio postale o, ancora ed in talune circostanze, con il ricorso alla collaborazione della Polizia Giudiziaria.

Per rendere l'idea del risparmio di risorse (economiche e di impegno del personale) basti analizzare lo schema allegato alla presente dal quale risulta l'entità degli adempimenti effettuati con il nuovo sistema.

Dai calcoli eseguiti con l'ausilio imprescindibile del personale di cancelleria e del CISIA, risulta che alla data del 31.12.2015 risultano essere state effettuate ben 9.805 notifiche e comunicazioni telematiche.

Il dato numerico non ha bisogno di commenti particolari e attesta, da solo, la disponibilità e l'abnegazione del personale amministrativo nell'utilizzazione del nuovo sistema di comunicazione, nonché l'entità del risparmio di spesa e di risorse lavorative da destinarsi agli adempimenti diversi da quelli oggi di molto semplificati.

Ogni Cancelleria è, inoltre, dotata di mail certificata che viene correntemente utilizzata per l'invio di atti da notificare tramite Polizia Giudiziaria, Polizia Penitenziaria o Ufficio Matricola delle Case Circondariali.

Tale modalità sostituisce, in pratica, l'utilizzazione del fax ormai usato solo in via residuale.

L'impatto del nuovo strumento sull'efficienza dell'ufficio è stato senz'altro positivo pur dovendosi auspicare la risoluzione, nel più breve tempo possibile, delle inevitabili criticità già segnalate dallo stesso Consiglio Superiore della Magistratura al punto 4.2 della delibera avente ad oggetto verifica dello stato di informatizzazione del processo penale del 15.10.2015.

A partire dal mese di febbraio 2015 è stato adottato il nuovo Sistema Informativo della Cognizione Penale (S.I.C.P.) sostitutivo, per gli uffici giudicanti, del vecchio RECA e, per quelli requirenti, del REGE.

Si tratta di un nuovo supporto informatico che contiene e aggrega i dati previsti dal D.M. 30 settembre 1989 nonché ogni altro elemento utile per lo svolgimento dell'attività degli Uffici giudiziari, relativamente alla fase della cognizione penale per le attività della Corte di Appello, della Procura Generale presso la Corte di Appello, del Tribunale (in composizione collegiale e monocratica), dell'Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, della Procura della Repubblica presso il Tribunale, del Giudice di Pace e del Tribunale del Riesame.

Tale sistema consente anche lo scambio di informazioni con altri sistemi informativi con particolare riferimento alla Banca dati nazionale delle misure cautelari personali ex art. 97 disp. att. c.p.p., ed al Casellario Giudiziale Centrale per la creazione della Banca dati nazionale dei carichi pendenti, alla gestione del Fondo Unico Giustizia.

Pur essendo state riscontrate alcune criticità attualmente in via di risoluzione, vanno evidenziati i vantaggi del nuovo applicativo sul lavoro della Corte di Appello:

- velocità dell'iscrizione dei fascicoli elettronici relativi agli appelli che, con il vecchio sistema, venivano caricati a mano sul RECA, mentre oggi le informazioni relative al fascicolo sono immediatamente disponibili per le lavorazioni della Corte di Appello;
- gli uffici comunicano ora con un unico sistema che sostituisce i diversi sistemi già adottati dagli uffici requirenti e giudicanti;
- viene imposto, per necessità, agli uffici di dialogare in termini concreti atteso che le annotazioni che partono dalla Procura sono suscettibili di transitare direttamente agli uffici giudicante e finanche al Casellario Giudiziale ed alla Banche dati sopra indicate.

Ebbene, è auspicabile che il sistema possa al più presto essere perfezionato e implementato con l'attivazione di applicativi (attualmente solo potenzialmente disponibili – si pensi a quello atti e documenti) di modo che possa diffondersi l'utilizzazione della c.d. *consolle* dell'area penale, strumento indispensabile affinché possa utilizzarsi il nuovo sistema anche per la gestione dei ruoli personali da parte dei singoli magistrati che potrebbero essere agevolati nello studio delle varie vicende anche incidentali (es. cautelari personali e reali) che riguardano i processi loro affidati”.

In tale contesto, vanno richiamati i sistemi in uso:

*Settore Civile:

- 1) SICID Sistema informativo per la gestione dei procedimenti contenzioso civile, lavoro-previdenza e volontaria giurisdizione;
- 2) Avvio PCT Processo Civile Telematico;
- 3) SIAMM software per la gestione informatizzata mandati di pagamento civili, mod. 1 ASG; registro mod. 2 ASG S.P.

*Settore penale:

- 1) SICP Sistema informativo della cognizione penale;
- 2) SIC applicativo web per il sistema informatizzato del casellario
- 3) SIPPI Sistema informativo misure prevenzione, beni sequestrati e confiscati;
- 4) NSC Nuovo Sistema del casellario
- 5) SIAMM software per la gestione informatizzata mandati di pagamento, mod. 1 ASG ; registro mod. 2 ASG S.P.

7. IL CONSIGLIO GIUDIZIARIO

Il ruolo del Consiglio Giudiziario nel governo autonomo della magistratura si è, negli anni, modificato, passando da strumento marginale del CSM ad organo ausiliario essenziale all'attività dell'Organo di autogoverno.

L'evoluzione trova origine nella riforma del giudice unico, orientata, per la parte di interesse, alla valorizzazione delle peculiarità territoriali attraverso strumenti di accertamento e valutazione a incisiva caratterizzazione locale. Dette esigenze erano attuate attraverso atti di normazione secondaria (Risoluzione sui decentramenti dei Consigli Giudiziari del 20 ottobre 2009) di sostanziale decentramento dell'autogoverno.

In tale alveo si inserisce il Decreto Legislativo n. 25/2006, che, per un verso, rafforza il consiglio giudiziario nel sistema di autogoverno, e, per altro verso, attribuisce ad esso funzioni proprie e non più di mera delega del Consiglio Superiore della Magistratura.

Viene, insomma, delineata una forma di compartecipazione all'amministrazione dell'esercizio della giurisdizione assegnandosi compiti di

valutazione e non più solo di consultazione, secondo il sistema delineato dall'articolo 15 D.Lgs. 160/2006 laddove si prevede: “i Consigli Giudiziari esercitano la vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari del distretto”. L'attività in esame non è solo di controllo, ma di promozione dei modelli e delle soluzioni organizzative efficienti adottati negli uffici anche al fine di renderli patrimonio comune del distretto. A siffatta facoltà si accompagna una nuova responsabilità per l'organizzazione della giustizia, non più *mancipio* esclusivo dei dirigenti.

Nelle competenze delineate si inquadrano il sistema tabellare e il ruolo consultivo assegnato ai consigli giudiziari.

In sintesi, l'articolo 15 citato, siccome modificato dall'articolo 4, comma 13, L. 30 luglio 2007, n. 111, assegna ai consigli giudiziari le seguenti competenze: pareri sulle tabelle di organizzazione; pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati; vigilanza sull'andamento degli uffici del distretto; pareri sull'assegnazione e conferimento delle funzioni, anche direttive e semidirettive; valutazioni sulle incompatibilità; disciplinare dei giudici di pace.

In applicazione dell'articolo 97 della Costituzione si è dato luogo al riconoscimento del potere di autoregolamentazione espresso nell'adozione in sede collegiale di regolamenti al fine di rendere razionale ed ordinata l'attività con riflessi di garanzia e trasparenza dell'attività valutativa e conoscitiva.

Il Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Catanzaro ha improntato la propria attività ai paradigmi normativi delineati dandosi un regolamento e procedendo, negli anni, ad uniformarsi al modello indicato.

Nell'ultimo anno sono state tenute 17 adunanze e adottati i seguenti provvedimenti:

97 delibere in materia tabellare;

57 delibere relative a valutazioni di professionalità;

84 pareri in tema di conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi;

8 pareri pertinenti alla conferma di direttivi e semidirettivi nelle funzioni;

4 procedimenti disciplinari nei confronti di giudici di pace;

248 provvedimenti in materie diverse.

Merita particolare menzione il profilo numerico dei pareri per il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi che si inserisce nei

procedimenti relativi al contenimento del limite di età in 70 anni con gravi ricadute sugli uffici di vertice del distretto, resi vacanti nella funzione apicale.

Nei procedimenti in esame, il Consiglio Giudiziario ha dimostrato straordinario impegno ed efficacia adottando ben 84 pareri e mettendo nella condizione, in tal modo, di provvedere tempestivamente al Consiglio Superiore della Magistratura.

8. DELL'ATTIVITA' GIURISDIZIONALE

Riflessioni comuni ai settori civili e penale- ricadute organizzative

Le esigenze poste dal principio del giusto processo sotto il profilo della durata degli affari si pone in termini di assoluta drammaticità incidendo esso sia sull'immagine e credibilità del sistema sia sul PIL pregiudicato, secondo stime della Banca d'Italia, di un punto percentuale dalla durata eccessiva dei processi.

Gli interventi di normazione, sia primaria che secondaria, sono continui e pressanti, tali da imporre scadenziari pure recepiti dal CSM.

In tale ambito argomentativo, si offrono talune riflessioni con ricadute organizzative e riguardanti la Corte di Appello.

L'ingresso nelle funzioni di 15 giudici ausiliari, il trasferimento di 2 presidenti di sezione hanno imposto una approfondita riflessione sulla organizzazione complessiva della Corte strutturata, negli elementi essenziali, con provvedimenti risalenti nel tempo (2009), risultando gli interventi successivi coerenti con la prefigurazione originaria.

Le esigenze organizzative dell'ultimo periodo, informate al principio del giusto processo e orientate principalmente al contenimento dei tempi di durata, hanno trovato espressione normativa ultima nella creazione dell'ufficio del processo e nel recepimento del programma di eliminazione dell'arretrato denominato "Strasburgo 2".

L'introduzione della figura del giudice ausiliario trova ragione - espressa dal Legislatore - nella esigenza di eliminazione dell'arretrato nelle corti di appello, tanto da parametrare il numero degli onorari per ufficio alle pendenze dell'ufficio medesimo e, per la prima volta nell'ordinamento, indicare un

rendimento minimo, una espressione di produttività gravante individualmente su un magistrato.

In tale contesto, poi, non è un fuor d'opera ricordare che i giudici ausiliari trovano esclusiva destinazione nello *iusdicere* civile e lavoro.

Relativamente al settore penale, uniche risorse disponibili sono i giovani laureati in tirocinio convenzionale di ausilio per le attività normativamente previste e, comunque, di estrema utilità essendo unico presidio aggiuntivo.

L'elemento magistratuale va correlato alle pendenze, intese come numero di processi da trattare in funzione dinamica con le tendenze triennali di rapporto sopravvenienze/definizioni, trasfusi nei parametri detti IR (indice ricambio) ed IS (indici di smaltimento).

Ebbene, le preoccupanti pendenze *ratione temporis* e rapportate al criterio di ultrabiennalità di iscrizione hanno imposto una approfondita riflessione, iniziata sin dal 22 giugno 2015 in assemblea plenaria, caratterizzata da voci di sgomenta incompienza in ordine alle prospettive di mutamenti organizzativi sul presupposto del massimo impegno e massimo risultato conseguito dai singoli consiglieri e da tutte le sezioni civili.

Va, per vero, dato atto dell'eccellenza, quantitativa e qualitativa (malgrado il numero elevato delle sentenze, lo standard motivazionale è complessivamente ottimo) del lavoro svolto dai singoli consiglieri e dalla sezioni civili, che, tuttavia, cede al dato di realtà costituito dalle sopravvenienze in sfavorevole rapporto sia di indice di ricambio che di smaltimento.

Da qui la necessità di valorizzazione massima della risorsa magistratuale affluita attraverso la nomina dei giudici onorari mediante riordino tabellare dell'intero settore civile con necessitati, benefici riflessi su quello penale, riordino per altro imposto dalle prescrizioni consiliari di carattere generale e specifiche all'ingresso degli ausiliari.

Dei flussi, delle pendenze, della destinazione dei giudicanti.

La crisi, secondo criterio di risarcibilità legislativamente fissato dall'articolo 2 bis Legge 89/2001 nel ritardo di definizione del processo superiore a 2 anni, nell'ulteriore rigorosa integrazione procedimentale espressa dalla tendenza di sistema ipotizzata dal comma 778, articolo 1, della legge di

stabilità, trova documentale asseverazione nelle pendenze ultrabiennali in entrambi i settori di intervento giurisdizionale.

Dette pendenze sono risultato di un lungo, ormai quinquennale fenomeno incrementativo, comune ai due settori, dalla deriva del quale risaltano i processi di risalente iscrizione.

Merita, infatti, evidenziare che i processi civili di iscrizione ultrabiennale possono essere così compendati: per il civile, complessivamente in numero di 4174 a fronte di pendenza di 6.492 processi, e dunque nell'allarmante percentuale del 64%;

per la sezione lavoro ammontano a 2.964 su un totale di 5.569 pendenze, corrispondenti ad un valore percentuale egualmente allarmante del 53%.

Conclusivamente risultano pendenti da oltre 2 anni 4.174 processi civili in rapporto del 64% rispetto al totale e 2.964 pendenze di lavoro in rapporto percentuale rispetto al totale del 53%.

Donde la riorganizzazione delle sezioni civili con inserimento dei giudici ausiliari determinanti un incremento di forza lavoro magistratuale per il civile prossima al 100%.

Siffatta riorganizzazione incide - di necessità - sull'assetto del settore penale, afflitto nell'ultimo quinquennio da geometrici incrementi di pendenze, culminati nell'ultimo anno da una linea tendenziale prossima al 20% e tanto malgrado l'aumento della produttività delle sezioni penali, espresso nel maggior numero delle decisioni.

Mette conto evidenziare che le pendenze, nel triennio 2013/2015, hanno subito un incremento del 53% (in rapporto 4.884/7.475).

Va, invero, rilevato che le pendenze ultrabiennali di settore ammontano al preoccupante numero di 3.781, cui si correlano i rischi di risarcibilità ex legge Pinto.

Il settore penale della Corte presenta gravi profili di criticità sia sotto il profilo delle pendenze che negli indici di smaltimento e di ricambio. Invero le preoccupanti pendenze penali, individuate *in step* al gennaio 2015 in 7.189 processi, hanno subito considerevole incremento in appena sei mesi, risultando esse, al 30 giugno 2015, in numero di 7.475, in rapporto sopravvenienze/esauriti (7.189/7.475) assolutamente sfavorevole. Il calcolo indica un aumento di pendenze da gennaio 2014 a giugno 2015 del 17%.

Detto aumento si inserisce nel *trend* negativo registrato nell'ultimo triennio (2012/2015) anche sotto il profilo dell'ingiustificata durata del processo, per cui versano in aerea di risarcibilità, secondo l'orientamento CEDU e della Corte di Cassazione, ben 1.687 processi pervenuti nell'anno 2012 e 1.851 nel 2013 e non ancora definiti, ai quali vanno ad aggiungersi 216 pendenze del 2011, 24 del 2010 e 3 del 2009.

Hanno inciso su siffatto quadro negativo i frequenti avvicendamenti dei magistrati, l'incremento del numero degli affari e, inoltre, il grave fenomeno, ormai endemico, delle incompatibilità 'ordinamentali' dei consiglieri della Corte alla trattazione dei processi.

L'astensione, strumento sicuramente eccezionale dal punto di vista ordinamentale e raro nella prassi giudiziaria, ha assunto, nel settore penale della Corte, uno straordinario (*id est: extra ordinem*) rilievo, tale da determinare un corto circuito processuale, espresso in un centinaio di astensioni nell'ultimo anno e ha riguardato, in posizioni e situazioni diverse, tutti i consiglieri del penale, con effetto paradossale (in numerosi casi) di estensione della incompatibilità a tutti i componenti di un collegio, della sezione o addirittura dell'intero settore penale.

Nello specifico, detto cortocircuito processuale ha pregiudicato l'intero assetto organizzativo della Corte in quanto la richiesta di astensione, soggettivamente incolpevole e normativamente necessitata, determina differimenti nascenti dalla sostituzione del consigliere che si astiene con altro consigliere, distolto, di necessità, dalle sue attività istituzionali; le conseguenze sono particolarmente pregiudizievoli per il ruolo civile del giudice chiamato alla sostituzione, obbligato, nel caso di contemporaneità di udienza, a rinvii o comunque coinvolto in mancate trattazioni di cause di risalente iscrizione, endemicamente in "area" di risarcimento per ingiustificata durata del processo (nell'ufficio le udienze per la sentenza sono fissate al 2017).

L'astensione necessaria di cui si è detto trova motivazione e ragione nei limiti ordinamentali di conoscibilità dei processi da parte di giudici che abbiano scrutinato i medesimi fatti o fatti connessi nell'ambito della fisiologica dinamica processuale del grado del giudizio; la peculiarità del fenomeno della Corte di Catanzaro si riscontra nel dato che taluni dei giudici trasferiti hanno espletato funzioni penali, sopra tutto di GIP/GUP, presso il

locale Tribunale, in modo che essi divengono incompatibili per tutti i processi trattati in prima sede, talvolta in quelli di maggiore allarme e rilevanza, provenienti dalla DDA, istruiti in primo grado e riguardanti l'intero distretto. La *vis expansiva* delle incompatibilità trova ulteriore ragione nella struttura, anche soggettiva, dei reati scrutinati negli uffici di provenienza, riconducibili alle stesse consorterie mafiose (416 bis cp), con implicazioni e connessioni tali da precludere l'esame di posizioni originariamente e derivatamente correlate alla valutazione dei fenomeni associativi; è evidente l'effetto moltiplicatore delle incompatibilità ad un numero elevato di processi di grande allarme criminale e di estensione territoriale distrettuale.

Il cennato incremento delle pendenze, e segnatamente di quelle ultrabiennali, impone un intervento di modificazione tabellare orientato ad accrescere il numero dei consiglieri con diverse modalità organizzative.

In tale contesto pare utile rendere pienamente operante la seconda Corte di Assise priva di presidente titolare perché destinato, sin dall'anno 2009, alle sezioni civili; le urgenze dell'epoca che suggerirono tale destinazione sono venute meno per le ragioni espresse e, da un punto di vista generale, pare arduo 'congelare' ulteriormente di fatto un ruolo presidenziale previsto da atto normativo primario e derogare ormai da 6 anni, corrispondenti a due progetti tabellari, alla norma primaria con strumento tabellare.

Nondimeno, tutti i consiglieri hanno riaffermato la esigenza di specializzazione e di conseguente mantenimento delle 3 sezioni civili; siffatta esigenza di specializzazione, pure valorizzata in Circolare sulle Tabelle, merita attenzione organizzativa e realizzazione tabellare mediante destinazione del presidente della seconda Corte di Assise a concorrenti funzioni civili di presidenza congiunta della III sezione civile.

La soluzione trova ragioni fondanti nelle esigenza propriamente civilistica di specializzazione indicata e nel sostanziale stabile numero dei processi di assise nel triennio precedente (anno 2012: 25 - giugno 2015: 27).

L'intervento trova completamento mediante destinazione al settore penale di 3 consiglieri provenienti dal civile, settore contestualmente arricchito dall'accesso di ben 12 giudici ausiliari.

Va, a questo punto, effettuata una disamina specifica del settore penale e civile presso la Corte e l'intero Distretto.

GIURISDIZIONE PENALE

Il settore penale della Corte presenta profili di criticità sia sotto il profilo delle pendenze che negli indici di smaltimento e di ricambio. Il giudizio trova riferimento nelle argomentazioni e nei riferimenti quantitativi che precedono.

Merita, tuttavia, evidenziare l'ulteriore incremento di produttività registrato nel periodo di riferimento, superiore al 9% rispetto a quello precedente, desumibile dai dati allegati.

La dinamica negativa si inserisce nel *trend* registrato nell'ultimo quinquennio (2010/2015) anche sotto il profilo dell'ingiustificata durata del processo, per cui versano in aerea di risarcibilità, secondo l'orientamento CEDU e della Corte di Cassazione, ben 3.781 processi, 1.687 dei quali pervenuti nell'anno 2012 e 1.851 nel 2013 e non ancora definiti, ai quali vanno ad aggiungersi 216 pendenze del 2011, 24 del 2010 e 3 del 2009.

L'incremento è del 24% circa in conformità al *trend* negativo verificatosi nel passato: da qui le prospettate, incisive modifiche tabellari.

I Tribunali hanno trattato un numero di processi sostanzialmente corrispondente alle sopravvenienze: tuttavia la situazione della giustizia penale continua a rimanere difficile a causa dell'eccessivo numero di nuovi procedimenti.

I Tribunali del Distretto registrano pendenze corrispondenti a 868 processi in trattazione collegiale, 29.986 in monocratico, 22.949 processi (noti) pendenti davanti all'ufficio GIP.

Il raffronto dei dati in termini di produttività indica un saldo leggermente negativo nel rapporto sopravvenuti/definiti espresso in termini percentuali consistenti nei seguenti incrementi di pendenza: collegio 13,8%, GIP 12%; il monocratico dibattimentale penale registra, viceversa, un favorevole andamento, essendo le definizioni superiori alle sopravvenienze.

Il dato negativo dianzi cennato trova ragione prevalente nel fenomeno, ormai endemico, degli avvicendamenti per gruppi di magistrati in trasferimento, in modo che un'intera "generazione" concorsuale risulta in mobilità con grave pregiudizio per gli assetti organizzativi dei vari uffici, privati, ormai in tempi brevissimi, di professionalità maturate nei settori di appartenenza e di magistrati nel possesso della I valutazione di

professionalità, faticosamente formati, titolari dei requisiti ordinamentali necessari per trattare i processi di competenza GIP/GUP o del monocratico penale ultra 550 c.p.

Siffatti fenomeni incidono negativamente sull'organizzazione degli uffici in continua sofferenza "tabellare" e determinano ripetizioni di attività anche per processi di grande allarme sociale (inquinamento ambientale, omicidi colposi da infortunio sul lavoro, da circolazione stradale, colpa professionale) avviati alla inevitabile prescrizione in primo o secondo grado.

Le dinamiche relative ai trasferimenti dei magistrati presentano una ricorrenza temporale ormai quadriennale, in coincidenza con il periodo di maturazione del requisito minimo di permanenza nell'ufficio a quo, tale da determinare scoperture superiori al 60% in Tribunali medio piccoli (Vibo Valentia, Paola), con effetti non temperati dal correttivo previsto dal D.L. 132/2014, siccome convertito, diretto ad affievolire il disagio mediante l'allungamento dei tempi di presa di possesso nell'ufficio *ad quem*, sostanzialmente non risolutivo, siccome in precedenza rilevato.

Le riflessioni che precedono vengono dunque sottoposte all'attenzione del Rappresentante del CSM e del Delegato dal Ministro della Giustizia.

L'analisi dei dati suggerisce la individuazione delle

PARTICOLARI TIPOLOGIE DI REATO

Le riflessioni che seguono si pongono in funzione esplicativa-integrativa dei dati specifici riportati nelle tabelle statistiche allegate, e costituiscono strumento di lettura degli stessi.

Il paradigma di espressione, tuttavia, si discosta rispetto al passato in quanto si è ritenuto di privilegiare le specificità del Distretto, segnatamente i fenomeni criminali associativi soggetti a espansione in altri ambiti territoriali nazionali ed internazionali. In particolare, secondo affluenze provenienti dalla Relazione precisa, specifica e pienamente esaustiva proveniente dal Procuratore DDA, dottore Vincenzo Lombardo, si è data partizione ai fenomeni secondo area specifica e per aggregazione criminale.

Conseguentemente, assume centralità la disamina dei fenomeni associativi criminali e poi quella per singoli reati.

1) Delitti contro la Pubblica Amministrazione.

Il dato numerico di tali procedimenti è complessivamente in aumento.

E' da mettere in evidenza ancora una volta la complessità dell'accertamento delle condotte criminose nei casi in cui siano connesse all'indebita fruizione di fondi pubblici statali o comunitari.

Meritano menzione, in tale ambito, le responsabilità affermate dal Tribunale di Paola per gravi delitti associativi a connotazione mafiosa contestati al Sindaco e a numerosi soggetti eletti in un comune del Distretto, e delitti correlati, che indicano, secondo prima valutazione, la gestione con metodo mafioso dell'attività politico-amministrativa di quell'area. Migliore esplicazione può rinvenirsi nel titolo sub) 3.

2) Delitti aventi ad oggetto l'indebita percezione di contributi, finanziamenti concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.

Nel periodo di interesse i reati in esame hanno subito incremento numerico riconducibile ai dati desumibili dalle tabelle allegate.

3) Delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso.

La notazione per i delitti di associazione per delinquere e per i reati fine ad essi collegati, ricalca le riflessioni del passato. Il Distretto di Catanzaro presenta, secondo le Relazioni della Commissione Antimafia, numerose associazioni, variamente articolate e strutturate con segmentazioni operative a riferimenti omogenei ma diverse nelle imputazioni personali.

La progressione criminale dell'organizzazione segue l'evoluzione economico-sociale delle collettività, locali e nazionali, adeguandosi a situazioni, dinamiche, modalità dirette a curvare anche l'economia sana al delitto, con indubbio e devastante effetto criminogeno.

Già nel passato si era rilevata l'intensità dei collegamenti della 'ndrangheta con organizzazioni criminali operanti in altre parti del territorio nazionale e su scala internazionale, veicolati attraverso gli insediamenti di vaste colonie di calabresi nell'Italia centrale e settentrionale, oltre che all'estero (ormai nell'intera Europa comunitaria, Australia e Paesi del Sud America) i quali costituiscono fertile terreno per la proliferazione di comportamenti devianti, mediante la partecipazione, spesso in posizione di supremazia, alle associazioni mafiose operanti in altre regioni.

E si era anche evidenziato che altrettanto significativi sono: l'impiego di associati nella commissione di fatti di maggiore allarme da consumare in zone

diverse da quelle di appartenenza, costituente, nella maggior parte dei casi, un impedimento quasi insormontabile a qualsiasi individuazione; lo scambio di armi ed esplosivi tra cosche mafiose e la messa a disposizione di specialisti per la modifica delle stesse; le riunioni di esponenti mafiosi con partecipazione di elementi di spicco della mafia delle province limitrofe per la suddivisione degli ambiti di intervento; l'individuazione immediata dei nuovi settori di inserimento appena si profilano la eventualità di investimenti e l'inizio di opere pubbliche. Il dinamismo criminale trova espressione nei nuovi settori di intervento suggeriti dalle criticità internazionali collegati a fenomeni migratori, accessi di criminalità straniera "federata" a quella 'ndranghetista, secondo specializzazione al reato, aree di intervento peculiari alle zone di provenienza o ad esse collegate o correlate.

Siffatta efficienza criminale ha trovato sfogo e ragione nelle intraprese raggiunte da indagini od aggredite dall'intervento giudiziale.

I dati forniti dal Procuratore Distrettuale, Vincenzo Lombardo, correlati alle risultanze provenienti dai Tribunali, prefigurano la esistenza, nel Distretto, di numerose associazioni criminali di tipo 'ndranghetistico, 39 complessive, 34 delle quali validate di esistenza dall'accertamento giudiziale.

Le cifre indicate non esauriscono i fenomeni e le dinamiche criminali in atto. Le caratteristiche dei gruppi di criminalità organizzata in esame sono la assoluta mobilità soggettiva e la trasversalità sia soggettiva che di intrapresa al delitto. La forza delle associazioni deriva giustappunto dalla capacità di adattamento alle situazioni ed ai mutamenti in modo tale che esse si aggregano, si disfano, si ricostituiscono, si fondono a seconda della rilevanza criminale dei soggetti compartecipanti, dello stato di libertà e dell'esistenza in vita degli stessi, cui si correla l'ambito di azione e di attività verso la quale l'intrapresa criminale è diretta.

I criteri di individuazione, dunque, sfuggono a quelli di logica comune secondo parametri condivisi, risultando affidati al *locum criminis*, inteso in senso spaziale, che necessita di integrazioni; tuttavia, anche il criterio territoriale sembra inadeguato perché inidoneo a cogliere realtà tutto sommato aliene alla fenomenologia naturalistica. Donde la opportunità, a fini di analisi, di ricorrere alle categorie concettuali proprie delle organizzazioni 'ndranghetiste, categorie omogenee e intranee al fenomeno.

Va, al proposito, evidenziato che il dato di connotazione organizzativo rilevante è la cd “locale”, quale centro di imputazione criminale sovraordinata e di coordinamento delle unità territoriali - comunali ed infracomunali.

Siffatta articolazione trova collocazione nel distretto in 13 “locali” di accertamento giudiziale, distribuite sull’intero territorio e particolarmente stabilizzate nei Circondari di Vibo Valentia, Castrovillari, Paola, Lamezia con primazia per valenza criminale e forza intimidatrice delle locali in territorio di Vibo Valentia, Castrovillari, Paola.

Il carattere multiforme di intrapresa criminale organizzata risponde evidentemente alla multiformità di tutti i fenomeni sociali di aggregazione, informati dai fini e dalle modalità.

Nel territorio le attività criminali vanno ricondotte alla tradizione di accumulazione di capitali secondo modalità illecite ma sempre più spesso mediate attraverso lo svolgimento di attività lecite nelle condotte ma criminali nei fini.

Risulta, dunque, agevole il riferimento alla tradizionale attività estorsiva nel territorio, di usura, di cessione di stupefacenti. Il dato di allarme viene dalle modalità di esercizio del crimine in forma di impresa articolata su sofisticate gestioni ed assegnazioni di ruoli. E’ di giudiziale accertamento l’acquisizione e la cessione di stupefacenti da parte delle cosche in regime di monopolio ed in collegamento con analoghe organizzazioni sia nel sud (aree balcaniche) per eroina ed *hashish*, che del nord Europa (Olanda) per la cocaina. E’ evidente che il dato di organizzazione certifica enormi capacità economiche, raffinata gestione dei flussi in coordinamento.

Non solo. Per metafora, i mezzi e gli strumenti utilizzati sono funzionali anche allo spostamento nello spazio, secondo concezione mercantile, di armi, esplosivi dai luoghi di facile rinvenimento e acquisizione a quelli di cessione ed utilizzo; ancora, il tramite utilizzato (trasporto e scarico da unità navali grandi a quelle piccole) manifesta efficienza anche nel trasporto di esseri umani, di immigrati clandestini. L’effetto criminogenetico delle attività di ‘ndrangheta è dunque in geometrica progressione e tragica pervasività. L’accumulazione di enormi risorse finanziarie determina la necessità riconversione dei proventi in attività lecite attraverso cospicui investimenti in

realtà imprenditoriali afflitte dalla crisi in zone esenti dal fenomeno criminale in altre aree del territorio italiano, europeo ed intercontinentale.

Da qui l'esportazione del crimine in zone del centro e del nord Italia ormai assoggettate alle modalità 'ndranghetiste di gestione di interi settori dell'economia, della finanza, dell'industria; al fenomeno si accompagna l'esportazione degli ingenti capitali provenienti da delitto, impiegati in attività imprenditoriali geneticamente sane eppoi corrotte dai nuovi flussi, resi per altro necessari dalle situazioni di crisi ormai quinquennale.

Icastiche sono le vicende di evidenza mediatica riconducibili al lessico giornalistico di 'mafia capitale' ovvero di 'mafia expo'.

La pervasività e la vivacità negativa del fenomeno trova riscontro nelle indagini che vanno nella categoria mediatica del cd "dirty soccer", traente origine da attività investigativa in territorio di Lamezia Terme, ed estesa all'intera Europa, con "scommesse" sui risultati calcistici riguardanti varie categorie di campionati italiani ed esteri.

Il folklore della 'coppola' e del dialetto, le manifestazioni religiose, le processioni, alle quali pure si assoggettano affiliati vecchi e nuovi, zone grigie di fiancheggiamento anche a fini di consenso elettorale, cedono alla fenomenologia della finanza, delle acquisizioni azionarie nelle piazze borsistiche primarie.

Siffatto processo di omologazione è all'evidenza strumentale all'acquisizione di potere non più e non solo economico. La pratica dello scioglimento delle amministrazioni locali per infiltrazioni mafiose non è più triste *mancipio* delle comunità meridionali e calabresi, ma sta avendo tragica espansione nella nazione, nella comunità nazionale.

I fatti criminali di Scalea e di Corigliano, secondo paradigma accusatorio di corruzione di tutto il procedimento amministrativo delle autorità locali, incidenti anche sul consenso non sono triste caratteristica locale calabrese, ma fenomeni in attuazione anche in altre realtà territoriali.

Emerge così chiaro il rilievo, reiteratamente segnalato, di una sprovincializzazione della 'ndrangheta che ha assunto le dimensioni di un fenomeno nazionale e internazionale, acquisendo le peggiori connotazioni delle altre organizzazioni criminali. V'è una ragione in più, allora, per considerare l'emergenza mafiosa del territorio come emergenza nazionale, alla quale fare

fronte apprestando opportuni rimedi con il potenziamento del settore investigativo e giudiziario, cui non andrebbero lesinate le necessarie risorse economiche.

Sono, peraltro, sempre più ricorrenti i dati che depongono per una dotazione di armi micidiali, per la estrema facilità di approvvigionamento sul mercato nazionale, per lo scambio sempre più frequente tra armi e droga. E a questo aspetto del fenomeno si accompagnano segnali sempre più significativi di una tendenza alla centralizzazione delle famiglie 'ndranghetistiche, che da microcosmi a struttura familiare e localistico assumono i caratteri di cellule interdipendenti e collegate al vertice da strutture sovraordinate.

E' superfluo aggiungere che i dati statistici riflettono la sempre più allarmante situazione finora tratteggiata e nello specifico si rinvia ai salienti dati contenuti nella relazione del Procuratore della Repubblica di Catanzaro quanto ai fatti omicidiari e all'adozione di misure cautelari, di sequestri di capitali, società, imprese individuali, per l'ammontare di decine di milioni di euro, con particolareggiato esame della situazione esistente nell'ambito di ogni diverso circondario di Tribunale. Nella medesima relazione si precisa che recenti acquisizioni investigative hanno evidenziato il progressivo venir meno del frazionismo delle organizzazioni criminali operanti nel distretto, essendo emersi fenomeni di concentrazione, il più significativo dei quali sembrerebbe quello, riferito da più collaboratori di giustizia, della costituzione di una

'Provincia' autonoma da quella di Reggio Calabria, di cui farebbero parte tutti i territori ricompresi nel distretto, con eccezione del solo circondario di Vibo Valentia che rientrerebbe in quella di Reggio Calabria.

4) Omicidio volontario.

I dati relativi agli omicidi volontari, secondo allegati, presentano carattere sostanzialmente stabile nel distretto e si correlano a ipotesi mafiose in numero ancora cospicuo.

5) Omicidio e lesioni colpose gravi e gravissime derivanti da infortuni sul lavoro e gravissime da incidenti stradali.

Il dato dei reati derivanti dai infortuni sul lavoro è in continuo costante aumento.

Va ricordata la pendenza, davanti ai Tribunali del distretto, di numerosi processi per disastro ambientale doloso, siccome segnalato dai Procuratori

della Repubblica di Paola e Crotone, e per i reati di cui all'articolo 437 cp (omissione dolosa di presidi diretti ad evitare infortuni sul lavoro), cui conseguono morte e lesioni.

Rimane assai alto il numero degli omicidi e delle lesioni derivanti da incidenti stradali e colpa medica.

6) Delitti contro la libertà sessuale; di *stalking* e in tema di pornografia.

Tali reati sono in notevole allarmante aumento.

Tutti i Procuratori della Repubblica segnalano un progressivo incremento delle ipotesi, tale da delineare una diffusa pervasività del fenomeno con implicazioni sociali rilevanti, espressione di violenza sopra tutto in ambito familiare, legato a fenomeni di incultura stratificata e malinteso del possesso sulle persone e sulla famiglia.

Per l'accertamento e repressione di tali reati alcuni uffici del distretto hanno provveduto a costituire gruppi di lavoro specialistici in collegamento con corrispondenti gruppi delle forze dell'ordine e dei servizi territoriali. Merita ricordare il protocollo adottato dal Tribunale di Castrovillari con il coinvolgimento anche del Garante Regionale dei minori.

7) Reati informatici con particolare riferimento all'attività di intercettazione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, di frodi informatiche e danneggiamento di dati e sistemi informatici.

Sostanzialmente stazionaria la situazione dei reati in questione, caratterizzata da fatti di rilevanza mediatica, e denunce contenute nel numero dei procedimenti.

Tali reati risultano di numero limitato e comunque di non significativa incidenza salvo che per le truffe telematiche in danno di privati.

8) Reati contro il patrimonio, con particolare riferimento ai reati di usura, rapina, estorsione, furto in abitazione.

Si mantiene su indici sempre assai elevati il numero di tutti i reati in questione.

Desti particolare allarme sociale il fatto che alcuni di tali reati (usura, estorsione) vengano commessi da appartenenti a consorterie criminali. E' peraltro da ritenere fondatamente, soprattutto in relazione ai delitti di usura (secondo quanto già rilevato nelle precedenti relazioni) che i dati statistici non costituiscano uno specchio fedele della realtà: da diversi significativi segnali si

desume che il numero delle usure accertate è di gran lunga inferiore a quello effettivo, essendone assai difficile la scoperta a causa dell'omessa denuncia da parte delle vittime.

Altissimo è il numero di furti in abitazioni con epiloghi talvolta tragici di omicidio degli occupanti, sopra tutto anziani.

9) Reati in materia di falso bilancio e bancarotta fraudolenta patrimoniale.

Non si rilevano nell'andamento di tali reati variazioni significative, restando limitato il fenomeno quanto meno sotto il profilo delle denunce e delle acquisizioni di *notitia criminis*.

10) Reati in materia di riduzione in schiavitù e tratta di essere umani.

Non sono molto numerose le denunce relative ai reati in questione: è tuttavia da ribadire che solo per difficoltà investigative dovute esclusivamente al clima di omertà e di paura che regna negli ambienti in cui tali fatti maturano non è possibile accertare che in numerosi casi si è in presenza di ipotesi criminose di gravità ben maggiore di quelle a volte meramente contravvenzionali riscontrate in statistica.

Detti delitti sono espressione di sfruttamento anche di mano d'opera in agricoltura nella quale l'attività degli immigrati costituisce ormai significativa risorsa in termini economici.

Tale massiccia presenza incide negativamente anche su altre tipologie di reati quali quelli di riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani, spaccio di stupefacenti, avviamento, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, impiego di minori nell'acattonaggio ed illecito sfruttamento della c.d. manodopera nera sia in attività edili che in attività di coltivazione e raccolta stagionale di prodotti agricoli.

11) Reati in materia di inquinamenti, rifiuti, nonché edilizia con particolare riferimento a quelli di lottizzazione abusiva.

La situazione non è migliorata rispetto agli anni precedenti; è, anzi, notevolmente peggiorata.

Si è assistito infatti ad un ulteriore significativo incremento dei procedimenti relativi a reati contro l'incolumità pubblica e la salute dei cittadini, nonché di quelli in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, riconnessi alla pluriennale situazione di emergenza ambientale in materia di smaltimento dei rifiuti e inquinamento delle acque, soprattutto nell'ambito

del circondario del Tribunale di Crotone. Analoga considerazione vale per quello di Paola, caratterizzato da preoccupanti fenomeni, in trattazione di indagine o sottoposti al vaglio giudiziale.

Tuttora elevato è nel distretto il numero degli incendi dolosi e colposi.

Quanto ai reati in materia edilizia e urbanistica, le violazioni permangono anche se in diminuzione; in assenza di validi strumenti urbanistici e mancando una efficace repressione degli illeciti, si continuano a costruire immobili abusivi.

Parimenti si registrano lottizzazioni abusive.

I fenomeni indicati, tuttavia, trovano affievolimento in ragioni extragiudiziarie, legate alla situazione di grave crisi economica che affligge il distretto e alla conseguente contrazione di domanda di seconde case.

12) Reati in materia tributaria con particolare riferimento a quelli indicati nel D.Lgs. 74/2000.

Il numero dei procedimenti per reati in materia tributaria (e, in particolare, per quelli di cui al D.Lgs. n. 74/2000) è in aumento seppur contenuto nel numero.

13) Reati in materia di droghe “pesanti” e “leggere”.

Con riferimento a siffatto aspetto, va dato conto del generale incremento di processi e di operazioni di repressione dei fenomeni, alimentati, sopra tutto per l’acquisizione delle sostanze, da fenomeni associativi articolati e diffusi sul territorio, in sostanziale regime di monopolio delle associazioni di ‘ndrangheta in collegamento con rapporti internazionali.

Da qui il consolidamento di organizzazioni locali con fini di spaccio ed acquisizione di sostanze: fenomeno delle associazioni per delinquere tipiche nel fine.

ESTRADIZIONE ED ASSISTENZA GIUDIZIARIA

Nella specifica materia il Procuratore Generale, nella sua relazione, ha segnalato l’incremento dell’attività del suo ufficio anche attraverso l’utilizzo degli strumenti operativi del magistrato di riferimento EJM e punto di contatto della RGE informatico.

MANDATO DI ARRESTO EUROPEO

I casi di applicazione dei mandati di arresto europeo sono in aumento e comunque si sono registrati il positivo scambio di informazioni e la proficua collaborazione tra gli uffici del distretto, in ambito nazionale ed europeo.

MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI E REALI

Assai numerose (ed in consistente progressivo aumento) sono le applicazioni delle misure di prevenzione sia personali che reali.

L'Ufficio della Procura Generale e le Procure del distretto, secondo le rispettive competenze, formulano sovente richieste di sequestri e confische ex art. 12 *sexies* L. 356/92 ed è operativo un protocollo d'intesa tra gli uffici finalizzato a rendere omogeneo e coordinato tale strumento di contrasto alla criminalità.

Va dato atto all'impegno profuso dalla Procura Distrettuale che formulava richieste di misure patrimoniali in numero di 222 (+ 41 rispetto all'anno precedente) per un equivalente quantificato in 125.811.767,07 euro (oltre 46.000.000,00 di euro in più rispetto al periodo precedente).

GIURISDIZIONE CIVILE

Il primo dato di indispensabile affluenza, ai fini della esposizione che segue, è costituito dalle elaborazioni DGSTAT, riportate nella parte seconda dell'elaborato. Ulteriori elementi sono tratti dalle schede predisposte dal DOG.

Il secondo parametro utilizzato è costituito dalle relazioni dei Presidenti dei Tribunali del Distretto, dei Presidenti delle Sezioni Civili della Corte e del Dirigente Amministrativo.

Ulteriore fonte è data dal 'programma di gestione ex articolo 37, D.L. 98/2011', di recente adozione.

TRIBUNALI DEL DISTRETTO

I Tribunali del Distretto presentano una pendenza a fine periodo di 121.885 (144.985 nell'anno precedente) processi civili a fronte 56.017 sopravvenienze e 57.036 definizioni. Il dato indica una sostanziale stabilità di rapporto

sopravvenuti/eliminati, valutazione che consentirebbe un giudizio finale favorevole. L'uso della forma condizionale dubitativa è d'obbligo in quanto i più gravi problemi risiedono nelle pendenze, alcune delle quali risalenti, e nella difficoltà di aggressione dell'arretrato.

Detta difficoltà ha quale effetto la eccessiva durata dei processi e i conseguenti riflessi indennitari, la negativa incidenza sullo sviluppo economico nazionale e locale, vulnerato, a cagione delle lentezze, da un ulteriore 1% negativo sulla crescita, secondo calcoli e proiezioni di fonte istituzionale.

Il dato presenta profili di ulteriore aggravio rispetto a quello nazionale se correlato al cd rischio Calabria, variabile incidente in negativo sulle volontà di intraprese imprenditoriali, seppur incentivate.

In altra parte della presente relazione, ci si è fermati sulle conseguenze economico-indennitarie ex Legge Pinto, pure gravosissime.

L'incapacità di aggressione dell'arretrato presenta aspetti di grave allarme sopra tutto con riferimento ad alcuni Tribunali, tre dei quali hanno pendenze ultratriennali (e conseguentemente in regime di indennizzabilità per ingiustificata durata) eccedenti il 40% del totale dei processi pendenti.

I tempi, malgrado l'adozione dei programmi di gestione di cui è cenno in altra parte, non si sono ridotti nell'anno, salvo che per la Corte di Appello, ufficio nel quale si sono registrati favorevoli risultati, come esplicito in prosieguo.

Relativamente alla situazione generale, sono state adottate talune regole organizzative per il più efficiente funzionamento degli uffici e programmi predisposti per la trattazione e la riduzione dell'arretrato.

Tutti gli uffici giudiziari del distretto (a partire dalla Corte di appello) hanno già adottato e stanno continuando ad adottare regole e programmi ai fini in questione.

Va dato atto della lodevole e puntuale attuazione, da parte di tutti i Dirigenti, del Programma di Gestione ex articolo 37, D.L. 98/2011. Detto strumento ha consentito un'attenta riflessione sulle criticità degli uffici e suggerito un avvio di razionale distribuzione delle risorse.

La Corte di Appello, poi, ha dato sostanziale attuazione alla prima fase del programma cd "Strasburgo 2", essendo ormai eliminati, salvo un numero

inferiore a 10 e per ragioni di impossibilità processuali, i processi iscritti nello scorso secolo.

Gli effetti della soppressione delle sezioni distaccate, poi, hanno indicato, nelle riflessioni dei Dirigenti interessati, il miglioramento dell'efficienza conseguente alla più razionale distribuzione delle risorse e alla limitazione dei fenomeni di duplicazioni di competenze, giurisdizionali ed amministrative, negli uffici interessati.

E' doveroso aggiungere che fino a quando perdureranno le indicate inadeguatezze di risorse umane e materiali e, soprattutto, non si darà principio ad una complessiva organica riforma legislativa in materia tale da portare, fra l'altro, ad una drastica contrazione delle sopravvenienze giudiziarie, qualsiasi pur lodevole accorgimento non potrà che avere effetti del tutto modesti.

CORTE DI APPELLO

Il criterio di collegamento tempo-processo, esplicitato attraverso i parametri della durata media e degli indici di ricambio e di smaltimento, si caratterizza, seppur nell'incremento positivo del dato, in favorevole, stabile rapporto nell'ultimo anno.

Le dinamiche, in uscita e in ingresso, dei consiglieri sono state dunque compensate attraverso l'impegno dei presenti d'accorti sistemi di distribuzione e trattazione degli affari.

Il quadro delineato è incidente sul risultato in termini di produttività, pure di rilievo, in ufficio indirizzato, per ragioni strutturali, a specializzazione. Non giova a quel fine la alternanza nei ruoli, la mobilità elevata, anche interna.

Da qui il risultato poco significativo relativamente a durata e smaltimento particolarmente evidenziato per la sezione lavoro, a proposito della quale il deficit di organico è stato endemico.

Il dato, tuttavia, va esaminato in correlazione con l'incremento delle iscrizioni in tutti i settori, conseguente, in via generale, ai notori motivi di crisi economica.

Siffatto stato di crisi ha incrementato il numero delle controversie di lavoro e previdenziali. A tanto vanno ad aggiungersi controversie di scarsissimo valore economico (in maggioranza di poche decine di euro) tali da richiedere

comunque, sopra tutto in materia di lavoro, l'allungamento dei tempi di trattazione.

La crisi - secondo criterio di risarcibilità legislativamente fissato dall'articolo 2 bis Legge 89/2001 sì come modificato dalla Legge 134/2012 nel ritardo di definizione del processo superiore a 2 anni - trova documentale asseverazione nelle pendenze ultrabiennali in entrambi i settori di intervento giurisdizionale.

Dette pendenze sono risultato di un lungo, ormai quinquennale fenomeno incrementativo - e che in parte ha trovato una inversione di tendenza nel corso dell'ultimo anno - con connessa deriva del quale risaltano i processi di risalente iscrizione.

Merita, infatti, evidenziare che i processi di iscrizione ultrabiennale possono essere così compendati al 31 dicembre 2015, privilegiandosi l'attualità della linea di tendenza in proiezione futura:

I) per il civile in numero di 3.768 a fronte di una pendenza complessiva di 6.518 processi, e dunque nell'allarmante percentuale del 57%;

II) per la sezione lavoro/previdenza ammontano a 2.401 su un totale di 5.383 pendenze, corrispondenti a un valore percentuale solo meno lievemente allarmante del 44%.

Complessivamente si è a cospetto di pendenze ultrabiennali pari al 51,83% del totale.

Donde la riorganizzazione delle sezioni civili e di quella previdenza/lavoro con inserimento dei giudici ausiliari determinanti un incremento di forza lavoro magistratuale numerica per il civile - *stricto sensu* - prossima al 100% e le conseguenti, favorevoli ricadute sul penale oggetto di valutazione in altra parte.

In tale contesto, i criteri di destinazione dei giudici sono stati oggetto di approfondita riflessione al fine di attenuare detta criticità e il ritardo nella trattazione dei processi determinato dal continuo, endemico cambiamento dei collegi e delle composizioni delle sezioni, tale da non consentire, in via concorrente, l'eliminazione delle pendenze e il rischio delle richieste di equa riparazione già grave e in atto (pertinente a 3.781 processi ultrabiennali: dato risalente al 30 giugno 2015).

La sezione lavoro

Il settore del lavoro, in quanto autonomo e caratterizzato da peculiarità in ragione della materia trattata e degli interessi dedotti, merita regolamentazione singolare rispetto al settore civile genericamente inteso e articolato strutturalmente sulle tre sezioni.

Va dato atto che l'analisi seguente riprende parallelamente, e per buona parte in maniera testuale rispetto alle previsioni, l'ipotesi prefigurata dal presidente di quella sezione in accordo con i consiglieri.

DATI PENDENZE AL 31 DICEMBRE 2015 (per anno di iscrizione dei procedimenti)

2007	3
2008	3
2009	22
2010	94
2011	335
2012	742
2013	1.202
2014	1.291
2015	1.691
Totale	5.383

Relativamente ai dati comparabili al 30 giugno 2015, si fa rilevare che quello che segue è il 'flusso' registrato nel periodo.

- Sopravvenuti: 1.612;
- Definiti con sentenza: 1.653;
- Definiti con altre modalità: 583;
- Totale definiti: 2.236.

Pertanto, sono stati definiti 624 procedimenti in più di quelli sopravvenuti nel periodo.

**PROCEDIMENTI DEFINITI IN MEDIA DA CIASCUN
CONSIGLIERE NEL PERIODO 1/7/2014 - 30/6/2015**

Il Settore Civile

Quelli che seguono sono i dati, registrati al 31 dicembre 2015, relativamente alla anzianità delle cause pendenti per il settore civile.

	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2000	1999	1981	Totali
Prima Sezione	684	305	229	201	219	209	150	84	43	41	33	2	3	0	1	1	2.205
Seconda Sezione	504	360	258	267	226	75	30	5	10	5	2	1	2	1	0		1.746
Terza Sezione	507	390	364	422	489	284	105	6	0	0							2.567
Totali	1695	1055	851	890	934	568	285	95	53	46	35	3	5	1	1	1	6.518

Rapporto sopravvenuti - definiti

Relativamente ai dati comparabili al 30 giugno 2015, si fa rilevare che quello che segue è il ‘flusso’ registrato nel periodo.

- Sopravvenuti: 938
- Definiti con sentenza: 907
- Definiti con altre modalità: 340
- Totale definiti: 1.247

Pertanto, sono stati definiti 309 procedimenti in più di quelli sopravvenuti nel periodo.

Merita di essere sottolineato il dato afferente alla correttezza e addirittura al miglioramento delle previsioni in ordine alla durata dei procedimenti rispetto a quanto indicato nel PGA dello scorso anno:

- a) il dato registrato della diminuzione della durata dei procedimenti civili con definizione mediante sentenza era stato stimato nel 3,32% e ed è stato registrato effettivamente pari al 4,1%,
- b) in materia di lavoro era stato previsto un peggioramento pari al 31% e invece è stato registrato un miglioramento pari al 7,7%,
- c) in materia di previdenza era stato previsto un miglioramento pari a 9,12% ed è stato registrato un miglioramento effettivo pari all'1,5%.

Le dinamiche, in uscita e in ingresso, dei consiglieri (cfr. PGA dello scorso anno) sono state dunque compensate attraverso l'impegno dei presenti ed accorti sistemi di distribuzione e trattazione degli affari.

Il quadro delineato è incidente sul risultato in termini di produttività, pure di assoluto rilievo, in ufficio indirizzato, per ragioni strutturali, a specializzazione.

Non giova, evidentemente, a quel fine la alternanza nei ruoli, la mobilità elevata, anche interna.

PRODUTTIVITA' MEDIA DEI MAGISTRATI

Il dato di produttività media dei magistrati, negli anni, si è caratterizzato per progressivo incremento essendo rimasta inalterata la proporzione, ed anzi sfavorevole ai fini del computo, tra il numero dei consiglieri in servizio e la produttività espressa.

Invero, nel periodo, a fronte di variazione in diminuzione di addetti si è verificata una risposta stabile, per numero, delle definizioni con sentenza e non.

Quella di quest'anno è stata pari, complessivamente ed unitariamente, a 172 sentenze per ciascuno dei magistrati (pari a 20,9) registrati come presenti.

Il dato, invero, appare eccessivamente generico, avuto riguardo al fatto che emerge sulla scorta di ogni tipo di sentenza.

Di maggior spessore euristico, di contro, si configura la tabella relativa a ciascuna delle sezioni di cui si compone la Corte.

Giova allora rilevare che:

a) la media delle definizioni con sentenza della prima sezione civile è stata pari a 140;

b) la media delle definizioni con sentenza della seconda sezione civile è stata pari a 112;

c) la media delle definizioni con sentenza della terza sezione civile è stata pari a 134;

d) la media delle definizioni con sentenza della sezione lavoro-previdenza è stata pari a 420.

Deve mettersi in evidenza come la media delle definizioni con sentenza dell'intera Area Civile sia pari a 128,66 sentenze per ciascun magistrato in

servizio: il risultato coincide pressoché perfettamente con quanto indicato nel PGA dello scorso anno, ove il predetto dato era stato fissato nel numero di 124: invero, si registra una performance di poco superiore alle attese.

Per quanto attiene, poi, alla produttività media dei magistrati addetti alla sezione Lavoro-Previdenza, occorre osservare che nel PGA dello scorso anno era stata indicata la cifra media di produttività attesa pari a 468 definizioni, con tale locuzione dovendo intendersi sia i procedimenti definiti con sentenza che i procedimenti definiti in altro modo; orbene, appare utile dare atto del rilevante miglioramento registrato dalla performance reale, avuto riguardo al fatto che, mediamente, i magistrati di quella sezione hanno definito per ciascuno n. 537 procedimenti, di cui 420 con sentenza; l'ottima performance vale a giustificare i motivi della smentita della previsione formulata in ordine al peggioramento dei tempi di definizione dei procedimenti.

Val la pena rimarcare anche l'aspetto qualitativo e ricordare che i consiglieri risultano particolarmente gravati sia ai fini di gestione che per il contenuto del ruolo: i ruoli si caratterizzano per la complessità di talune controversie, alcune delle quali successive o pertinenti lo stato e capacità delle persone; è evidente il dato di influenza ed incidenza sulle correlate decisioni a fini di numero di sentenze depositate.

I dati e le riflessioni che precedono trovano riferimento ed ulteriore strumento di lettura nei seguenti rapporti numerici, comunque incidenti seppur riferiti alla metà del periodo in esame.

La Corte di Appello presenta una relazione consigliere/abitanti di 1/33.526.

La durata media del processo è di 1.031 giorni secondo la formula cd "di giacenza media.

Secondo criterio consiliare, è opportuno esaminare sinteticamente le pendenze per tipo di contenzioso.

1) Controversie contro la Pubblica Amministrazione.

Le controversie contro la Pubblica Amministrazione hanno subito un incremento in linea con l'andamento del contenzioso in generale.

2) Controversie in materia di lavoro e di previdenza.

Analoga valutazione merita l'andamento della sezione lavoro, seppure riferito alla previdenza che registra un favorevole rapporto sopravvenuti/definiti.

Quanto ai tribunali, la situazione appare problematica seppure in prospettiva migliorabile atteso il favorevole rapporto sopravvenuti/eliminati.

Il settore lavoro e previdenza continua a caratterizzarsi, nell'ambito del distretto, per la sostanziale omogeneità, sia in termini di dati statistici e sia in termini di utilizzazione delle risorse umane, rispetto alla situazione rilevata nell'anno precedente.

E' sempre ricorrente la richiesta, proveniente sia dalla Sezione lavoro della Corte come pure dai tribunali del distretto, di urgente adozione di misure per far fronte al carico incombente sui singoli uffici; particolarmente deficitario è, infatti, l'organico dei magistrati addetti al settore lavoro e previdenza, conseguenza di una iniziale errata previsione del flusso delle controversie relative al pubblico impiego, con l'inevitabile effetto di procrastinare la definizioni di procedimenti che, in considerazione degli interessi coinvolti, richiedono, al contrario, una rapida conclusione.

I tribunali registrano, rispetto al precedente periodo di riferimento, una modesta diminuzione delle pendenze. È riscontrabile, in ogni caso, un maggiore afflusso delle controversie relative ai rapporti di lavoro così detti privatizzati, caratterizzati da disomogeneità di regolamentazione contrattuale in relazione alla diversità dell'ente pubblico-datore di lavoro, con conseguente difficoltà di soluzione delle diverse questioni prospettabili sulla base dei distinti contratti collettivi.

3) Controversie in materia di famiglia.

Il numero dei procedimenti in tema di separazione personale e di divorzio continua ad aumentare, con inevitabili ripercussioni sui termini di durata dei relativi giudizi.

Alle contingenti situazioni soggettive sfavorevoli, di per sé produttive di sicura disfunzione, si è aggiunto l'aggravio derivato dalla novella legislativa sulla filiazione naturale (Legge n. 219/12), in vigore dal 1.1.2013.

In estrema sintesi, l'attività ha accusato un difetto di coordinamento e, contemporaneamente, ha subito l'indiscutibile aumento delle sopravvenienze, fattori che, in combinazione, hanno prodotto una situazione di notevole carico di lavoro.

L'allungamento dei tempi di fissazione dei ricorsi e, talvolta, di deposito dei provvedimenti ha fatto da inevitabile contrappunto alla situazione di maggiore gravosità.

Merita evidenziare chela tecnica normativa utilizzata nell'intervento modificativo del riparto di competenza tra TM e TO, come noto varato in urgenza, ha posto e pone non poche questioni procedurali e di sistema cui dare coerente soluzione. Inoltre, i processi di cd. filiazione naturale (in particolare art. 317 bis cod. civ., ma anche art. 250 cod. civ.) si vanno rivelando di complessità e delicatezza estreme, ben maggiori rispetto al pur impegnativo contenzioso riguardante i figli nati nel matrimonio (separazioni personali/modifica delle condizioni).

I tempi di fissazione dei ricorsi di rito camerale collegiale sono passati all'incirca da 2 mesi a 4/5 mesi, benché la cura destinata all'organizzazione del ruolo con il continuativo impegno nel distinguere e pesare gli affari, per poi calibrare la composizione di ciascuna udienza abbia evitato una ancor maggiore dilatazione.

Tuttavia da ultimo sono divenute più ricorrenti in materia di famiglia le domande di provvedimenti cautelari urgenti contestuali al ricorso o immediatamente successive al decreto di fissazione udienza.

Va considerato altresì che la trattazione dei processi di filiazione naturale di rado si esaurisce in una sola udienza, molto spesso necessitando l'interlocutorio e non agevole coinvolgimento dei servizi socio-assistenziali del territorio (servizio sociale, csm) e/o attività istruttoria.

All'appesantimento della attività collegiale nel suo complesso, non seriamente revocabile in dubbio e oramai palese, può porsi rimedio immediato attraverso la proposta interpretazione applicativa 'snella' del rito camerale - significativamente adottata in quasi tutti i Tribunali, senza negative ricadute - ovvero mediante la rimodulazione dell'organizzazione tabellare con aumento di unità dell'organico.

Mette conto rimarcare come l'attuale contenzioso imponga anche al giudice della famiglia l'acquisizione di una formazione specialistica approfondita e mantenuta in costante aggiornamento, sol che si considerino le ridette novelle legislative di sistema e gli elementi di transnazionalità sempre più frequenti nelle fattispecie di separazione, divorzio, genitorialità sottoposte

al giudizio, con necessità di conoscenza e coordinamento della disciplina comunitaria, nazionale o anche dei paesi di riferimento applicabile ai fini della giurisdizione, delle domande in materia matrimoniale, alimentare e di responsabilità genitoriale (Reg. CE cd. Bruxelles II-bis, Reg. UE cd. Roma III, ecc.)

4) Controversie relative a rapporti di impresa.

Nessun dato significativo da segnalare stante una situazione di sostanziale stabilità dei numeri anche in proiezione.

5) Procedimenti di equa riparazione.

Pare utile evidenziare l'efficacia deflattiva derivante dall'art. 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89 (quale modificato dall'art. 55 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134), segnata da una caduta verticale di nuove iscrizioni e dalla celerità delle definizioni, modellate su un procedimento sostanzialmente monitorio.

I rimedi processuali cui si è fatto cenno trovano ulteriore rafforzamento nelle misure di carattere sostanziale amministrativo in quanto il procedimento in esame è sperimentabile solo quando la decisione a durata censurata sia passata in giudicato; per il passato si assisteva ad una (legittima) parcellizzazione delle domande legate alla progressione processuale dell'affare.

Ancora, la necessità di produrre in copia la documentazione scoraggia evidentemente richieste di risultato incerto.

Immediato effetto di siffatte misure è la ulteriore, incisiva diminuzione nel numero delle relative controversie.

Il *trend* troverà ulteriore conferma a seguito della riforma operata con la recente Legge di Stabilità, (articolo 1, comma 778 e ss.), posto ad ulteriore regolamentazione della materia sia sostanziale che processuale. Relativamente a quest'ultimo profilo, si pone qualche riflessione in ordine ai meccanismi di sollecito procedurale predisposti che determineranno ulteriori incombeni per gli uffici e i giudicanti, sollecitati a mutamenti di rito o abbreviazione di trattazione, a volte incompatibili con il peso dei ruoli. La nuova competenza, poi, delle Corti del territorio laddove si verifichi il ritardo comporterà problemi di incompatibilità soggettiva dei consiglieri, chiamati, talvolta, a valutare la gestione dei processi trattati dalla sezione di appartenenza con onere di astensione.

In tale contesto, va ricordato che i veri problemi - di carattere generale e di enorme portata - nascono in realtà dalla incisiva differenza che esiste fra le norme che disciplinano i procedimenti (di tutte le giurisdizioni: ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria) nel nostro Stato e quelle che disciplinano i procedimenti in tutti gli altri Stati europei (e, in particolare, di quelli che hanno una posizione egemone negli organismi internazionali in questione).

Il Ministero della Giustizia ha più volte rivendicato e continua a rivendicare lo sforzo politico che lo vede impegnato nella realizzazione di innovative modifiche strutturali dei procedimenti civili e penali; ma qualsiasi innovazione che resti nell'ambito dell'attuale quadro normativo ed ordinamentale sarà inadeguata.

6) Immigrazione e opposizione a sanzioni amministrative.

Il flusso dell'immigrazione (quasi esclusivamente clandestina) è di notevolissima dimensione; il contesto è legato all'intensificazione del fenomeno migratorio e all'esistenza del Centro di S. Anna, struttura ricettiva deputata al fine, che è il più grande d'Europa, con presenze giornaliere fino a 1.500 unità.

Il recente provvedimento di assegnazione al detto Centro del ruolo di *hub* per l'intera regione acuirà i problemi del Tribunale Distrettuale pure in grave crisi, come si considererà in prosieguo.

Le conseguenti richieste di intervento giudiziale sono numerosissime, nell'ordine di centinaia, e risultano definite in un tempo tutto sommato ragionevole (non certamente in quello di mesi tre stabilito dalla legge), grazie all'impegno profuso da tutti i magistrati del settore civile del Tribunale Distrettuale ed all'intervento legislativo di semplificazione del rito, in definitiva attuazione *ratione temporis*.

La ipotizzata applicazione extradistrettuale di due magistrati presso il Tribunale di Catanzaro, che avrebbe avuto benefici effetti a fini di definizione dell'arretrato, non è stata attuata per mancanza di richieste di destinazione o disponibilità.

MEDIAZIONE CIVILE

Il “pendolarismo” legislativo, conseguente all’intervento della Corte Costituzionale e al successivo intervento legislativo, indica un incremento dell’uso, tra l’altro obbligatorio in molti casi, dello strumento deflattivo, seppur modesto in termini di risultato probabilmente per la scarsa incisività dello stesso. Al proposito, tuttavia, merita condivisione il regime fiscale favorevole di previsione normativa per le controversie definite in sede di mediazione.

SETTORE MINORILE

Il Presidente del Tribunale per i Minorenni offre i seguenti elementi di riflessione:

SETTORE CIVILE E ADOZIONI

“Nelle adozioni nazionali si è registrato un leggero incremento delle domande rispetto agli ultimi anni (le domande sono state infatti 278 vs 255); il fenomeno, in unione alla smaltimento dell’arretrato già segnalato, ha portato il valore delle procedure definite (262) ad un numero fisiologico di definizione; il dato finale della pendenza è ora di 751 procedure attive (vs 748 del periodo precedente).

In merito alle adozioni internazionali, le domande di idoneità sono state 112 vs 165 e le definizioni sono state 92 vs 167.

Nella volontaria giurisdizione (escluse le misure amministrative), le nuove iscrizioni sono state 1.993 vs 1.308.

La competenza sui procedimenti contenziosi è stata trasferita al Tribunale ordinario e dunque le iscrizioni si sono azzerate; nelle misure amministrative le iscrizioni sono 165 vs 180 con una riduzione delle definizioni passate a 73 vs 108.

Le definizioni delle procedure di volontaria giurisdizione nel periodo interessato sono state 1.852 vs 1.089; le definizioni dei procedimenti contenziosi sono state 7 vs 12.

La somma totale dei procedimenti pendenti nel settore civile è, al 30/6/2014, 1.993 vs 1.740”.

SETTORE PENALE

“Il GIP ha definito nel periodo interessato (II semestre 2014 - I semestre 2015) 384 procedimenti vs 487 procedure del periodo precedente a fronte di una mole di iscrizioni in flessione (363 vs 486).

Il GUT ha definito 150 vs 226 processi (le sopravvenienze sono state 168 vs 226).

Infine il GUD registra una flessione in ordine alle definizioni (18 vs 27) il cui numero, confrontato con il numero delle sopravvenienze (16 vs 24), risulta adeguato.

Dall'interpretazione di questi dati può senz'altro dirsi che i valori delle statistiche continuano a testimoniare il buon lavoro svolto dal Tribunale nel suo complesso nel periodo preso in esame, in tutti i comparti civili e penali,

Nella volontaria giurisdizione si è assistito a un nuovo massiccio incremento di iscrizioni - quasi il 1000% di iscrizioni in più, principalmente legato ai fenomeni migratori di popoli in fuga da territori in guerra, che registra la iscrizione di 1.341 procedure vs 460 dell'anno precedente. Tuttavia, l'ufficio ha sostanzialmente retto con un incremento delle definizioni pari circa al 70% (1.852 vs 1.089).

La contemporanea flessione delle sopravvenienze, conseguente alla entrata in vigore della L. 10 dicembre 2012 n. 219 ‘Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali’ che, tra l'altro, ha trasferito la competenza sulle procedure ex art. 317 bis c.c. e sulle connesse procedure limitative della potestà, al Tribunale ordinario, non è solo stata superata dalle ben più numerose sopravvenienze ma, come poteva ampiamente prevedersi, ha reso più complesso l'iter processuale dei procedimenti, aumentando gravemente il rischio di conflitti negativi e positivi di competenza.

Per il settore penale deve segnalarsi come il GIP prosegua a smaltire nell'anno un numero praticamente pari alle procedure incamerate e come il GUP prosegua, meritoriamente, a svolgere azione di ‘filtro a maglie strette’ che è funzione propria di questo organo ma che, vieppiù, è importante nell'ambito minorile. In effetti nell'ufficio GUP sono stati rinviati a giudizio il 10% circa dei processi trattati, mentre sono molto utilizzati gli strumenti tipici del diritto minorile. A fronte di un funzionamento virtuoso di tal genere devono

registrarsi molti effetti positivi: i processi relativi ai giovani coinvolti nel circuito penale vengono trattati in tempi rapidi (ed è noto quanto la rapidità incida sull'efficacia della risposta giudiziaria); la fase dibattimentale (meno congrua all'ambiente minorile e molto più costosa in termini di tempo e risorse) è riservata a pochi numeri.

Infine, in ordine all'attività del Tribunale di Sorveglianza e del Magistrato di Sorveglianza, funzione particolarmente delicata in ambito minorile, si segnala l'iscrizione di 33 vs 27 procedimenti (25 definiti) per quanto attiene alle misure alternative alla detenzione, 34 vs 51 procedimenti afferenti la liberazione anticipata (35 definiti), 71 vs 72 procedimenti (67 definiti) relativamente ai permessi premio ex artt. 30 e 33 L. 354/1975, e sono infine 117 vs 130 (tutti definiti pressoché in tempo reale) i procedimenti relativi ad autorizzazioni varie.

La tradizione di partecipazione culturale alle iniziative a tutela dell'infanzia è proseguita nel periodo interessato con partecipazioni a numerosi convegni sul territorio. Venendo incontro a molteplici richieste da parte di vari istituti scolastici sono state organizzate visite guidate del Tribunale e di tutta la cittadella minorile, coinvolgendo poi i ragazzi nella simulazione di un processo.

Il Tribunale ha partecipato inoltre a numerosi incontri e dibattiti in materia di diritto della famiglia e minorile in cui è stata richiesta la sua presenza”.

PROGETTO DENOMINATO ‘ASCOLTO PERIODICO’

“Il Tribunale ha dato impulso, inizialmente in forma di sperimentazione, al progetto c.d. dell’‘ascolto periodico’, che consiste, sinteticamente, nell'attivazione di una metodologia funzionale a garantire la migliore tutela dei minori accolti in strutture socio-assistenziali, mediante l’ascolto periodico degli stessi. Tale progetto si fonda sulla convinzione che la competenza multidisciplinare del Tl/1 non possa far ritenere esauriti i compiti istituzionali dello stesso nella pura e semplice emissione di un provvedimento giurisdizionale che contenga in sé un giudizio definitivo di saggezza giuridico-assistenziale e di protezione del minore, soprattutto se si tratta di minore allontanato e inserito in una casa famiglia o in gruppo appartamento. Il progetto, sulla base del riconoscimento del carattere sempre aperto delle

procedure relative a minori allontanati e collocati in case famiglia e gruppi appartamento, individua nell'ascolto periodico (quadrimestrale) lo strumento privilegiato di approccio diretto e costante alle reali e concrete esigenze del minore”.

LO SPAZIO BAMBINI

“La disponibilità di uno spazio apposito ad accogliere i piccoli ospiti del Tribunale (sia perché coinvolti nelle procedure minorili, sia perché di fatto entrati nell'ufficio al seguito dei genitori) si è confermata come un apprezzato segno distintivo dell'Ufficio”.

RINNOVO DELL'ACCORDO CON LE AA.GG. DEI CIRCONDARI DEL DISTRETTO

“E' stato mantenuto l'accordo con i Presidenti dei Tribunali ordinari circa la dislocazione di alcune udienze istruttorie presso le sedi dei Tribunali stessi, in aderenza al principio che privilegia i luoghi più vicini agli utenti, prevenendo il disagio legato alla percorrenza di lunghe tratte anche di 200 chilometri come nel caso dei territori insistenti nel circondario di Castrovillari (c.d. delocalizzazione)”.

RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI ED I SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI

“Non è cosa nuova che il TM, più degli altri settori giudiziari, risente della qualità della collaborazione fornita dai Servizi Sociali. Nella precedente relazione segnalavo come l'efficacia di questi ultimi (ma a volte bisognerebbe dire l'esistenza degli stessi) condiziona fortemente l'operato del giudice minorile, sia nel settore civile che in quello penale.

La partecipazione a tutti i tavoli tecnici che sono stati proposti dalla Regione o da altre Autorità (dal Prefetto di Catanzaro coordinatore delle Prefetture del Distretto e dal Garante dell'Infanzia) ha consentito di esplicitare la richiesta della attuazione, nel nostro distretto, di quei livelli essenziali di prestazione che con evidenza, condizionano il godimento di diritti fondamentali della persona.

Segnalo, in particolare, che il modello adottato a Crotona (dove il Prefetto con il consenso unanime, ha inteso assumere una sorta di coordinamento degli enti territoriali di quella Provincia) e i proficui rapporti stabilitisi con il Garante dell'infanzia e adolescenza della Regione Calabria, hanno consentito di progettare una diffusione della prassi nelle altre Province.

La collaborazione con il Garante citato ha ulteriormente consentito di dare visibilità e spessore ad alcuni degli interventi propri della AG tra cui l'attenzione alla complessa tematica relativa ai minori stranieri non accompagnati e delle massicce ricadute operative, sia sul piano materiale che giudiziario.

E' stata altresì confermata la convenzione sottoscritta con l'ASP di Catanzaro che ha consentito di acquisire la collaborazione, per ora per soli due giorni settimanali, di due funzionari 'di collegamento', destinati a curare i complessi rapporti con i Servizi territoriali in particolare occupandosi (dopo una completa mappatura degli stessi) della difficile fase dell'attuazione dei provvedimenti".

FORMAZIONE EQUIPE ADOZIONE

"In parziale attuazione dell'art. 39 bis della Legge 4 maggio 1983 n. 184 e nell'inerzia dell'Ente Regionale è stato concordato con le 17 *équipes* del distretto un percorso di autoformazione comune volta ad omogeneizzare le metodologie dell'indagine psicosociale sulle coppie aspiranti all'adozione nazionale ed internazionale avvalendosi dello studio del manuale del Prof. Jesus Palacios, utilizzato nei corsi organizzati dalla Commissione Adozioni Internazionale presso l'Istituto degli Innocenti, cioè dall'istituzione più autorevole del Paese nel settore specifico".

APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE DELL'AJA DEL 1980 (L.64/1994) SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DEI MINORI

"Il fenomeno presso questo Tribunale ha avuto riscontro limitato; nel periodo in esame tre soli casi sono pervenuti e tre sono stati i casi definiti attinenti alla suddetta procedura".

EVOLUZIONE DELL'INFORMATIZZAZIONE DELL'UFFICIO

“E’ attivo il sito web dell’ufficio www.tribunaleminoricatanzaro.it grazie alla sponsorizzazione dell’Ente Provincia di Catanzaro, anche se non è stata superata la criticità legata alla presenza di un operatore specializzato interna all’ufficio che, allo stato, non sussiste.

E’ consolidato il significativo risultato della progressiva e costante digitalizzazione di tutti i provvedimenti civili e penali registrati a cronologico, da ottobre 2009 in poi, che ha consentito tra l’altro di attivare la trasmissione tramite PEC di un’alta percentuale dei provvedimenti civili ai difensori.

Tale attività può considerarsi una significativa forma di partecipazione anticipatoria di quanta previsto dal ‘piano straordinario di digitalizzazione della giustizia’; a cui pure l’Ufficio ha aderito venendo inserito nella prima fascia di attuazione”.

DUE PUNTI CRITICI

Negli ultimi cinque anni migliaia di profughi sono sbarcati sulle coste del territorio di competenza, in particolare di quello della provincia di Crotona e di Vibo Valentia, tra cui moltissimi minori non accompagnati in condizione di evidente deprivazione e senza riferimenti familiari.

Dal 2010 ad oggi risultano iscritte presso questo Tribunale n. 3.150 procedure relative a MSNA. Si riportano in tabella i totali di ciascun anno del periodo considerato.

ANNO	N. ISCRIZIONI
2010	87
2011	406
2012	82
2013	345
2014	1.001
2015*	1.238

*al 22 ottobre 2015.

Come si rileva dalla tabella, il numero dei procedimenti civili relativi ai predetti minori stranieri negli ultimi cinque anni è aumentato vorticosamente, passando da n. 87 iscrizioni dell'anno 2010 a n. 1.238 solo nel periodo 1.1.2015 - 22.10.2015, con la conseguenza che il Tribunale ha trattato nel quinquennio circa 3.150 procedimenti in materia, oltre a quelli ordinari.

Tale emergenza sta mettendo a dura prova il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro - verosimilmente l'ufficio giudiziario minorile più esposto ai flussi migratori unitamente a quelli omologhi di Catania, Reggio Calabria e Palermo e, se si protrarrà nel tempo, rischia di fare implodere l'esigua struttura.

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

La Presidente del Tribunale Distrettuale di Sorveglianza e i magistrati di Sorveglianza dei Tribunali di Cosenza e Catanzaro offrono i seguenti dati ed elementi di riflessione:

“Questo Tribunale di Sorveglianza opera su un territorio ad altissima densità criminale ed ha competenza su otto istituti di pena: quattro, ricadenti nella giurisdizione dell'Ufficio di Sorveglianza di Catanzaro (Case Circondariali di Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia); e quattro ricadenti nella giurisdizione dell'Ufficio di Sorveglianza di Cosenza (Case Circondariali di Castrovillari, Cosenza e Paola, Casa di Reclusione di Rossano). In data 28/03/2014 la Casa Circondariale di Lamezia Terme è stata chiusa per lavori di ristrutturazione e ad oggi lo è ancora.

Deve, prima di tutto, rammentare la vastità del territorio di competenza (quasi tutta la regione, tranne la provincia di Reggio Calabria) e le particolari problematiche discendenti dall'ambiente sociale caratterizzato da un alto tasso di criminalità.

Alla data del 30/6/2015, la situazione generale complessiva era la seguente:

- totale detenuti presenti negli istituti sopra indicati: n. 1.583 (di cui n. 526 a Catanzaro, n. 303 a Vibo Valentia, n. 235 a Rossano, n. 222 a Cosenza, n. 99 a Castrovillari, n. 179 a Paola, n. 19 a Crotone);

- percentuale di sovraffollamento: 0% nell'istituto di Castrovillari, 0% a Catanzaro, 0% a Cosenza, 0% a Rossano, 0% a Vibo Valentia, 0% a Paola, 0% a Crotone.

Le Sezioni AS1 e AS2 (ex E.I.V.) registrano, rispettivamente, 22 presenze a Catanzaro e 17 a Rossano, particolarmente attive.

Non completa risulta la copertura dei posti di educatore previsti in organico (Castrovillari 2 su 3; Catanzaro 9 su 9; Cosenza 4 su 6; Crotone 2 su 3; Paola 4 su 6; Rossano 3 su 4; Vibo Valentia 4 su 9).

Quanto agli Uffici di Esecuzione Penale Esterna, va registrata la difficoltà del ruolo direttivo, ricoperto da un unico Dirigente per le tre sezioni di Cosenza, Catanzaro e Vibo Valentia, titolare della sola sede cosentina e che si reca settimanalmente presso le altre sedi; parziale è la copertura dell'organico (Catanzaro 7 su 15, Cosenza 4 su 22, Crotone 3 su 8, Vibo Valentia 5 su 8).

Si preferisce per maggiore completezza riportare per intero le relazioni dei magistrati degli Uffici di Sorveglianza di Catanzaro e Cosenza”.

Ufficio di Sorveglianza di Catanzaro

“In ordine alla complessiva situazione dell'anno in corso negli istituti penitenziari di nostra competenza nonché alle questioni concernenti l'esecuzione penale esterna e le misure di sicurezza, riferiamo quanto segue.

Il 2014 è stato caratterizzato da numerosi interventi legislativi, volti, da una parte, a 'sfollare' le carceri e, dall'altra, a creare strumenti per la tutela effettiva dei diritti dei detenuti, in conseguenza della sentenza cosiddetta pilota della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 'Torreggiani'.

Ci si riferisce, in particolare, agli istituti della liberazione anticipata speciale, dei reclami giurisdizionali ex art. 35 bis L.P. e del rimedio compensativo ex art. 35 ter L.P., relativo ai danni da detenzione contraria all'art. 3 CEDU.

Tali interventi, che già avevano fatto sentire i loro effetti sul carico di lavoro dell'Ufficio di Sorveglianza nell'anno 2014, hanno continuato a pesare fortemente, posto che le sopravvenienze dell'Ufficio nei periodo 30 giugno 2014-30 giugno 2015, sono addirittura aumentate rispetto al periodo precedente (come balza evidente dalle statistiche, che si allegano).

Da sottolineare che le modalità di emissione delle normative citate (con decretazione d'urgenza e con modifiche in sede di conversione) e la scarsa tecnica legislativa utilizzata, che hanno dato luogo ad una lettura ed interpretazione delle norme estremamente ardua, hanno inevitabilmente fatto

sorgere diversi indirizzi giurisprudenziali nei vari Uffici di Sorveglianza del paese. Su molti di tali contrasti, nonostante il tempo trascorso, non vi sono state ancora pronunce della Corte di Cassazione (si pensi all'annosa questione sulla ripartizione delle competenze tra Magistrato di Sorveglianza e Giudice Civile sul ricorso ex art. 35 ter L.P.) e la situazione di incertezza interpretativa ha incrementato i reclami al Tribunale di Sorveglianza, così ulteriormente aggravando il lavoro della Magistratura di Sorveglianza. Nonostante il gravoso incremento di competenze ed il conseguente aumento di contenzioso illustrato, già registrato nel 2014 e prevedibile, quindi, per il 2015, non si è provveduto alla copertura dei posti del personale amministrativo, le cui unità diminuiscono di anno in anno, in quanto non si sostituiscono i soggetti trasferiti o collocati a riposo.

Quanto agli organici della Magistratura di Sorveglianza, da salutare con ottimismo è stato l'incremento della pianta organica degli Uffici più gravati del paese, cui, si spera, seguirà un rafforzamento in tutti i Distretti, anche in vista del riordino dell'ordinamento penitenziario, in cantiere in Parlamento.

Per quanto riguarda, poi, la situazione degli istituti penitenziari di competenza dell'Ufficio di Sorveglianza di Catanzaro, è stata riaperta, dopo i lavori di ristrutturazione che l'hanno resa conforme ai dettami di cui al D.P.R. 230/2000, la Casa Circondariale di Crotona, con una capienza stimata intorno alle 100 unità. Pertanto non vi è più alcuna situazione di sovraffollamento e le ispezioni semestrali delle competenti ASP non hanno rilevato carenze igieniche degne di nota in nessuno dei suddetti istituti.

Sono, inoltre, stati programmati per la Casa Circondariale di Catanzaro (l'unica ad averne bisogno tra gli istituti di competenza dell'Ufficio di Sorveglianza di Catanzaro) i lavori di adeguamento dei servizi igienici di cui all'art. 7 del D.P.R. 230 del 30 giugno 2000, che prevede che i predetti servizi siano collocati in un vano annesso alla camera detentiva per l'adeguamento dell'istituto al D.P.R. 230/2000, tutto questo anche grazie all'insistenza dei Magistrati di Sorveglianza che si sono succeduti nella vigilanza sull'istituto.

Nella Casa Circondariale in questione, poi, è in corso l'apertura di un nuovo padiglione per effettuare l'accertamento delle infermità psichiche dei detenuti ex art. 112 comma 1 D.P. R. 230/2000 e di una piccola sezione per ospitare ex

art. 148 c.p. i ristretti, la cui sopravvenuta infermità psichiatrica non consente l'esecuzione della pena nel regime ordinario. Permangono, poi, quelle che sono le carenze sistemiche della realtà penitenziaria, quali le criticità afferenti alla sanità penitenziaria (già segnalate nelle relazioni stilate per gli anni precedenti e non ancora risolte e che contribuiscono al ritardo nell'apertura del nuovo padiglione della Casa Circondariale Catanzaro, cui si è fatto prima cenno), la carenza di lavoro e di opportunità trattamentali, l'inadeguatezza del personale di polizia penitenziaria e dell'area educativa.

Quanto, poi, all'esecuzione penale esterna, nel cui ambito rientrano anche le misure di sicurezza, non si è in alcun modo intervenuto sulla drammatica carenza degli organici dell'Ufficio Esecuzione Penale Esterna.

L'efficienza dell'Ufficio Esecuzione Penale Esterna è fondamentale per la riuscita della rieducazione nelle misure alternative, sia nel momento della selezione di coloro che a tali misure possono aspirare sia in quello dell'esecuzione delle stesse; senza un Ufficio Esecuzione Penale Esterna posto nelle condizioni di lavorare diventa del tutto inutile parlare di misure alternative e di rieducazione al di fuori delle mura di un carcere, con le inevitabili ricadute sul lavoro svolto dalla magistratura di sorveglianza.

Tale inerzia da parte degli organi competenti è ancora più drammatica ed incomprensibile, a fronte dell'entrata in vigore di importanti riforme, come quella, sicuramente da definire 'epocale', delle misure di sicurezza applicabili agli infermi di mente, con l'intervenuta soppressione degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari".

Di seguito si indicheranno sinteticamente gli aspetti salienti della riforma.

In primo luogo, l'art. 1 comma 1 lettera b della L. 81/2014, ha previsto, prorogando al 31.3.2015 l'entrata in vigore della soppressione degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari e, quindi, già prima della soppressione stessa, la residualità dell'applicazione delle misure di sicurezza detentive, privilegiando la libertà vigilata con obbligo di sottoporsi a programmi terapeutici, così affermando: 'Il giudice dispone nei confronti dell'infermo di mente e del seminfermo di mente l'applicazione di una misura di sicurezza, anche in via provvisoria, diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico o in una casa di cura e custodia, salvo quando sono acquisiti elementi dai quali risulta che ogni misura diversa non è idonea ad assicurare cure adeguate e a fare fronte alla sua

pericolosità sociale, il cui accertamento è effettuato sulla base delle qualità soggettive della persona e senza tenere conto delle condizioni di cui all'art. 133, secondo comma, n. 4 del codice penale. Allo stesso modo provvede il magistrato di sorveglianza quando interviene ai sensi dell'art. 679 del codice di procedura penale'.

Inoltre, gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari sono stati sostituiti dalle REMS, concepite come strutture su base regionale - gestite dalle Regioni - ad esclusiva connotazione sanitaria e con attività di vigilanza esclusivamente esterna.

E' stato introdotto un termine massimo per la durata delle misure di sicurezza detentive: infatti, a norma dell'art. 1 comma 1 *quater* della Legge n. 81/14, 'le misure di sicurezza detentive provvisorie o definitive, compreso il ricovero nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, avuto riguardo alla previsione edittale massima. Per la determinazione della pena a tali effetti si applica l'articolo 278 del codice di procedura penale. Per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo non si applica la disposizione di cui al primo periodo. Non costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità sociale la sola mancanza di programmi terapeutici individuali'.

Si tratta, quindi, di una riforma il cui principio ispiratore è che la persona malata di mente che delinque non va 'custodita', ma 'curata' e che, quindi, attribuisce alle istituzioni sanitarie (in primo luogo alle Regioni, con i Dipartimenti di Salute Mentale e le loro articolazioni) ed agli Uffici Esecuzione Penale Esterna il compito di consentire alla Magistratura di applicarla, attraverso l'individuazione del programma terapeutico più idoneo alla cura del malato che delinque.

Ancora una volta, quindi, l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna, in prima linea negli interventi necessari per il funzionamento di una tale profonda e complessa riforma, viene lasciato senza le risorse umane e materiali per garantire anche un minimo servizio.

I Magistrati di Sorveglianza di Catanzaro sentono il dovere di testimoniare come la 'tenuta del sistema', nonostante la disattenzione degli organi competenti sugli Ufficio Esecuzione Penale Esterna, è da ascrivere esclusivamente alla professionalità ed all'abnegazione dei pochi assistenti

sociali ancora presenti presso gli Uffici di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia.

Si è già detto che le altre protagoniste della riforma delle misure di sicurezza connessa alla soppressione degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari sono le Regioni, che hanno il compito di attivare sul territorio le REMS e di collaborare con gli Uffici Esecuzione Penale Esterna, attraverso i Dipartimenti di Salute Mentale e le loro articolazioni, nella stesura dei programmi riabilitativi. Sul punto, è da rilevare che la risposta della Regione Calabria è stata, sinora, del tutto deludente. Non si è, infatti, ancora proceduto ad aprire le REMS di Girifalco (la cui apertura non è neppure in programma in tempi brevi) e Santa Sofia d'Epiro (la cui apertura viene rimandata di mese in mese) né si è provveduto (nonostante apposita riunione tenutasi su iniziativa del Presidente del Tribunale di Sorveglianza, vista l'inerzia delle istituzioni locali, a luglio del c.a.) a formulare quegli accordi con gli Uffici Esecuzione Penale Esterna e la Magistratura di Sorveglianza per la gestione della riforma, previsti dall'art. 7 dell'Accordo tra il Governo, le Province Autonome di Trento e Bolzano e le Regioni del febbraio 2015. Del resto tutto questo non sorprende. Già in passato la Magistratura di Sorveglianza di Catanzaro e Cosenza, rispetto a problematiche relative alla gestione di malati di mente o di tossicodipendenti in misura alternativa e misura di sicurezza, aveva, con incontri e missive indirizzate alle autorità territoriali e nazionali (si è scritto anche ai Ministri della Giustizia e della Sanità), ripetutamente quanto inutilmente denunciato inefficienze e inadempienze delle autorità sanitarie regionali.

In ogni caso, da stigmatizzare è sicuramente la scelta politica di far entrare in vigore una così radicale e delicata riforma, pur nella consapevolezza della mancata attivazione in molte Regioni (la Calabria non è la sola) delle REMS, con la prevedibile e conseguente mancanza di posti letto sufficienti per trasferire gli internati in Ospedale Psichiatrico Giudiziario ancora necessitanti di misura di sicurezza detentiva (tanto che i detti Ospedali, sebbene formalmente chiusi, continuano ad essere attivi perché hanno ancora soggetti in attesa di trasferimento) ed ospitare coloro che internati non erano, ma per i quali è stato necessario aggravare la misura di sicurezza della libertà vigilata in ricovero in REMS. Tutto ciò ha anche messo in concreto pericolo la pubblica incolumità, come evincibile dall'episodio verificatosi a luglio 2015 presso il Centro Calabrese di Solidarietà: in particolare un soggetto, cui era stata

aggravata dal nostro Ufficio la misura di sicurezza della libertà vigilata in ricovero in REMS, attesa la carenza di posti, è rimasto per moltissimi giorni presso le strutture del citato Centro finché un pomeriggio ha dato fuoco all'ultimo piano della struttura, creando così una situazione di serio pericolo per l'incolumità sua e di tutte le altre persone che, a vario titolo, si trovavano in quel momento nella struttura stessa”.

Ufficio di Sorveglianza di Cosenza

“Nei periodi di riferimento si sono tenute n. 21 udienze camerali per applicazioni o proroghe di misure di sicurezza e reclami tipici, generici ed ex art. 35 ter, nel corso delle quali sono stati trattati n. 62 procedimenti di misure di sicurezza.

Dall'analisi dei dati relativi al numero dei procedimenti pervenuti nel corso degli anni precedenti si evince che l'applicazione dell'indulto, di cui alla Legge 241/06, ha cessato completamente di dispiegare i propri effetti; mentre, per i benefici propri dei detenuti, rimane costante il dato numerico dei permessi.

Quanto alla liberazione anticipata, essa è in assoluto incremento, specie dopo l'entrata in vigore della Legge 10/2014 sulla L.A. speciale e tutte le problematiche applicative per i detenuti in espiazione dei reati inclusi nell'art. 4 bis O.P.; infine, si registrano in progressiva ascesa le richieste di concessione delle misure alternative alla detenzione quali la 'Legge Simeone' e la Legge 199/2010.

Si registra, inoltre, nel periodo il notevole flusso dei reclami ex art 35 ter, che in coincidenza con l'emissione della sentenza dell'Unione Europea sulla inumana detenzione, ha rappresentato un vero e proprio filone. Questo fenomeno alla data odierna si è, tuttavia, stabilizzato ed i procedimenti pendenti risultano notevolmente ridimensionati.

Per quanto concerne l'esecuzione delle misure alternative, si può osservare che il numero attuale dei beneficiari è più che triplicato.

L'Ufficio ha una dotazione organica di due Magistrati, entrambi in servizio. La dottoressa Ferriero si è immessa nelle funzioni il 19/01/2015, a seguito trasferimento del dottor Calò.

La dotazione organica dei dipendenti amministrativi è costituita da n. 13

unità, attualmente tutte presenti in pianta, considerato che per l'unica vacanza di un posto di conducente automezzi si è provveduto a mezzo applicazione continuativa da parte della Corte d'Appello di Catanzaro. Sicuramente l'operatività dell'Ufficio, a seguito dell'avvenuta copertura della pianta organica a mezzo dell'interpello nazionale, meglio risponde all'impegno di perseguire con più efficacia ed efficienza i nuovi e maggiori incombenti.

L'Ufficio ha giurisdizione su tutti gli istituti penitenziari della provincia di Cosenza e provvede, inoltre, alla gestione di tutte le misure alternative alla detenzione. Si segnala, in proposito, la vastità del territorio, nonché le particolari problematiche discendenti dell'ambiente sociale caratterizzato da un alto tasso di criminalità.

Nel periodi di riferimento sono state circa due al mese le udienze in cui i Magistrati di Sorveglianza di Cosenza hanno avuto il ruolo di Magistrato relatore Presidente.

Degna di nota è la situazione degli istituti penitenziari sotto la giurisdizione dell'Ufficio di Sorveglianza di Cosenza.

La Casa Circondariale di Paola conta n. 174 detenuti, di cui 128 definitivi.

Non si registra sovraffollamento. Ogni ristretto beneficia di camera di perimetro di almeno 4 mq calpestabili, escluso il bagno. Vi è un padiglione a custodia attenuata con 18 stanze di cui 4 di 5 mq per detenuto. Vi è carenza di 2 commissari, 7 ispettori e 10 sovrintendenti che dovrebbe essere colmata con la neo emanazione della pianta organica. Attualmente nell'area trattamentale vi è carenza di due unità nel profilo del funzionario giuridico-pedagogico.

La Casa Circondariale di Castrovillari conta n. 95 detenuti di cui 45 definitivi. L'organico di Polizia Penitenziaria è di 93 unità a fronte dei 117 presenti. Relativamente ai servizi sanitari vi è adeguata attenzione degli uffici sanitari territoriali, ad eccezione di una certa difficoltà riscontrata, per i casi clinici complessi, nel reperire in tempi rapidi strutture sanitarie idonee all'accoglienza. Gli educatori sono 2 su 3 assegnati.

La Casa di Reclusione di Rossano contiene n. 222 detenuti, di cui 187 definitivi. La capienza regolamentare è di 215 detenuti. Massiccia la presenza dei detenuti AS (Terrorismo islamico) che richiedono costante interesse. Il

settore amministrativo contabile soffre di grave carenza organica, come riconosciuto dal PRAP, che si aggira tra il 36 e 40%. I funzionari giuridico-pedagogici sono 4, di cui 1 ha rinunciato all'incarico. Vi è carenza di attrezzature sanitarie e di strumentazione per terapia riabilitativa. Il male maggiore è, tuttavia, il grave decremento dell'organico di Polizia Penitenziaria.

La Casa Circondariale di Cosenza conta, infine n. 209 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di 220, di cui 103 definitivi, 100 di AS e 105 MS, oltre a 4 semiliberi.

Quanto ai funzionari giuridico-pedagogici, a fronte delle unità previste in organico, sono presenti solo 5, di cui 1 è assegnata fuori regione da aprile 2013. Vi è servizio di Guardia Medica ed assistenza infermieristica H 24. Lo specialista psichiatra ha presentato una lettera di dimissione dall'incarico e necessita urgente intervento dell'ASP per la sua sostituzione. Il medico incaricato è presente 3 ore giornaliere da lunedì al sabato, non sufficienti a garantire un puntuale funzionamento dell'area sanitaria. Inoltre, la dotazione strumentale sanitaria è datata e vetusta.

Concludendo, il notevole numero degli affari trattati e l'esiguità del personale amministrativo potrà causare ritardi nell'attività degli uffici soprattutto per quanto riguarda i fascicoli da liberi.

Quanto poi, più nello specifico, al personale amministrativo del Tribunale e dell'Ufficio di Sorveglianza di Catanzaro, che dovrebbe essere formato da 24 unità, deve segnalarsi che dei tre funzionari giudiziari in organico ed in servizio, uno è distaccato all'Ufficio II Contenzioso del Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria dal 21/05/2007 in modo continuato, nonostante questa Presidenza avesse espresso motivato parere decisamente contrario, un altro Funzionario Giudiziario effettua il rapporto di lavoro in *part-time* al 50 % ed uno è prossimo alla pensione (dal 1° dicembre 2015).

Non è, quindi, pensabile che i delicati e complessi compiti di questa figura professionale possano essere svolti nella Cancelleria del Tribunale e dell'Ufficio di Sorveglianza di Catanzaro da due sole unità, di cui una, per giunta, a tempo parziale. E dal mese di dicembre avremo una scopertura di questa qualifica del 83%, in quanto sarà in servizio un solo Funzionario per 18 ore settimanali. Si segnala inoltre la scopertura di: n. 1 assistente giudiziario e n. 1 conducente automezzi.

L'organico amministrativo dell'Ufficio di Sorveglianza di Cosenza dovrebbe essere di 13 unità, ma con la scopertura di un conducente automezzi tamponata con un'applicazione.

Di seguito vengono evidenziati i dati numerici dell'attività del Tribunale di Sorveglianza e degli Uffici di Sorveglianza del distretto”.

Dati statistici rilevati per il periodo 1 luglio 2014 - 30 giugno 2015

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Organico magistrati: Presidente e 5 magistrati (3 magistrati di sorveglianza di Catanzaro e 2 di Cosenza ; su Catanzaro vi è stata una scopertura da Giugno 2014 a febbraio 2015).

Organico personale amministrativo: n. 24 unità, di cui n. 2 scoperture, rispettivamente: n. 1 assistente giudiziario, n. 1 conducente automezzi.

Affidamenti in prova: totale decisioni n. 921 di cui n. 179 concessioni; n. 364 rigetti; n. 5 revoche; n. 163 inammissibilità; n. 117 pronunce di estinzione della pena; n. 58 n.l.p.; n. 5 incompetenza; n. 30 altri.

Detenzioni domiciliari: totale decisioni n. 853 di cui n. 240 concessioni; n. 159 rigetti; n. 27 revoche; n. 1 prosecuzioni; n. 222 inammissibilità; n. 158 n.l.p.; n. 7 incompetenza; n. 39 altri.

Semilibertà: totale decisioni n. 382 di cui n. 6 concessioni; n. 60 rigetti; ; n. 107 inammissibilità; n. 195 n.l. p. ; n. 3 incompetenza; n. 11 altri.

Reclami liberazione anticipata: totale decisioni n. 337 di cui n. 11 concessioni; n. 63 rigetti; n. 255 inammissibilità; n. 1 n.l.p.; n. 7 altri.

Riabilitazioni: totale decisioni n. 137 di cui n. 51 concessioni; n. 46 rigetti; n. 39 inammissibilità; n. 1 altri.

Liberazioni condizionali: totale decisioni n. 13 di cui n. 4 rigetti; n. 8 inammissibilità; n. 1 n.l.p.

Rinvii esecuzione pena: totale decisioni n. 85 di cui n. 8 concessioni; n. 56 rigetti; n. 7 inammissibilità; n. 6 n.l.p.; n. 1 incompetenza; n. 7 altri.

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI CATANZARO

Organico magistrati: n. 3.

Giurisdizione sugli istituti penitenziari di Catanzaro, Crotona, Lamezia Terme e Vibo Valentia

Liberazioni anticipate: totale decisioni n. 1.220 di cui n. 780 concessioni; n. 98 rigetti; n. 1 revoche; n. 71 inammissibilità; n. 13 n. l. p.; n. 5 incompetenza; n. 253 altri.

Sospensioni per affidamento ai S.S.: totale decisioni n. 130 di cui n. 19 concessioni; n. 81 rigetti; n. 19 inammissibilità; n. 5 n. l. p. ; n. 6 altri.

Detenzione domiciliare: totale decisioni n. 153 di cui n. 26 concessioni ; n. 71 rigetti; n. 44 inammissibilità; n. 6 n. l. p. ; n. 1 incompetenza; n. 5 altri.

Semilibertà: totale decisioni n. 24 di cui n. 1 concessioni; n. 11 rigetti; n. 11 inammissibilità; n. 1 n. l. p.

Rinvii esecuzione pena: totale decisioni n. 29 di cui n. 5 concessioni; n. 21 rigetti; n. 2 inammissibilità; n. 1 incompetenza.

Permessi necessità (art.30) : totale decisioni n. 169 di cui n. 50 concessioni; n. 84 rigetti; n. 29 inammissibilità; n. 4 n. l. p.; n. 2 altri.

Permessi premio: totale decisioni n. 306 di cui n. 99 concessioni; n. 141 rigetti; n. 50 inammissibilità; n. 13 n. l. p.; n. 1 altri.

Espulsioni: totale decisioni n. 29 di cui n. 3 concessioni; n. 24 inammissibili; n. 2 n.l.p.

Reclami: totale decisioni n. 208 di cui n. 13 concessioni; n. 107 rigetti; n. 28 inammissibilità; n. 45 n. l. p.; n. 1 incompetenza; n. 14 altri.

Esecuzione presso il domicilio: totale decisioni n. 98 di cui n. 19 concessioni; n. 40 rigetti; n. 25 inammissibilità; n. 11 n. 1. p.; n. 1 incompetenza; n. 2 altri.

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI COSENZA

Organico magistrati: n. 2.

Organico personale amministrativo: n. 13 di cui n. 1 scoperta: n. 1 conducente automezzi. Giurisdizione sugli istituti penitenziari di Castrovillari, Cosenza, Paola e Rossano.

Liberazioni anticipate: totale decisioni n. 1.765 di cui: n. 1.124 concessioni; n. 123 rigetti; n. 5 revoche; n. 179 inammissibilità; n. 11 n.l.p.; n. 6 incompetenza; n. 317 altri.

Sospensioni per affidamento ai S.S.: totale decisioni n. 121 di cui n. 21 concessioni; n. 72 rigetti; n. 26 inammissibilità; n. 1 n. 1. p. ; n. 1 altri.

Detenzione domiciliare: totale decisioni n. 165 di cui n. 34 concessioni; n. 77 rigetti; n. 42 inammissibilità; n. 1 revoche; n. 2 incompetenza; n. 10 altri

Semilibertà: totale decisioni n. 10 di cui n. 1 concessioni; n. 1 rigetti; n. 8 inammissibilità.

Rinvii esecuzione pena: totale decisioni n. 38 di cui n. 6 concessioni; n. 24 rigetti; n. 1 incompetenza; n. 7 altri.

Permessi necessità (art.30) : totale decisioni n. 189 di cui n. 77 concessioni; n. 80 rigetti; n. 19 inammissibilità; n. 8 n. 1. p. ; n. 2 incompetenza; n. 3 altri.

Permessi premio: totale decisioni n. 725 di cui n. 244 concessioni; n. 297 rigetti; n. 150 inammissibilità; n. 23 n. 1. p.; n. 11 altri.

Sospensione condizionale della pena (indultino): totale decisioni n. 4 di cui n. 2 rigetti; n.2 inammissibilità.

Espulsioni: totale decisioni n. 19 di cui n. 4 concessioni; n. 2 rigetti ; n. 9 inammissibilità; n. 4 n.l.p.

Reclami: totale decisioni n. 420 di cui n. 4 concessioni; n. 71 rigetti; n. 315 inammissibilità; n. 9 n. 1. p.; n. 3 incompetenza; n. 18 altri.

Esecuzione presso il domicilio: totale decisioni n. 222 di cui n. 49 concessioni; n. 83 rigetti; n. 65 inammissibilità; n. 15 n. 1.p. ; n. 3 incompetenza; n. 7 altri.

9. LA PRESCRIZIONE

Il dato di realtà e l'esposizione mediatica di talune vicende definite con conclusive pronunzie, induce qualche riflessione sul fenomeno della prescrizione.

E' notorio che la prescrizione in esame riguarda esclusivamente i reati, e quindi i processi penali, in quanto nel corrispondente settore civile il processo conserva effetto interruttivo relativamente al tempo utile per esercitare il diritto azionato.

Il dato appare allarmante incidendo la prescrizione sul 10,75% (nel periodo precedente 12,5%) dei processi definiti in sede di trattazione dibattimentale, il 5,8% (6,5% nel periodo precedente) dei processi "noti" GIP/GUP. Il miglioramento, ancorché lieve, risulta significativo in un distretto caratterizzato da elevatissimi fenomeni criminali e trasferimenti continui di magistrati nel possesso dei requisiti di legge per celebrare i processi, anche monocratici, di maggiore allarme.

La sostanziale rinuncia dello Stato al processo in migliaia di casi è certamente strumento di garanzia per l'imputato, strumento imprevedibile soprattutto in lettura costituzionalmente orientata secondo il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva.

Detto contesto, tuttavia, suggerisce criteri di efficienza, tali da scoraggiare seppur legittime pratiche dilatorie nell'esercizio del mandato difensivo; siffatta esigenza ha trovato riflesso legislativo primario nel disposto dell'articolo 132 disp. att. c.p.p., pure integrato dalla normativa secondaria consiliare, secondo intendimento trasfuso nella Circolare del 9 luglio 2014, per cui, in sede di

conferenza distrettuale, i responsabili degli uffici erano onerati della individuazione dei criteri di priorità nella trattazione dei processi. Ebbene, l'indicazione di normativa secondaria era nel senso di considerare in regime di priorità i processi prossimi alla prescrizione, su pari livello rispetto a quelli normativamente enucleati e, in sede di conferenza distrettuale appositamente indetta, si è dato luogo ad un approdo di comune condivisione di priorità nella trattazione dei processi prossimi a prescrizione.

10. EQUA RIPARAZIONE E GRATUITO PATROCINIO

La situazione di crisi dell'amministrazione della giustizia trova riflesso negli istituti del gratuito patrocinio e dell'equa riparazione. L'accostamento può apparire inusuale ma le materie indicate nel titolo sono aspetti di identico fenomeno. L'equa riparazione, com'è noto, è una sorta di *pretium doloris* per la durata ingiustificata dei processi civili e penali nei distretti (Reggio Calabria e Potenza) prima assegnati alla competenza di Catanzaro.

Il meccanismo è semplice e postula la resa rispetto al fenomeno: sostanzialmente si è riconosciuta l'impossibilità di contenere i tempi e si è fatto ricorso ad un regime indennitario rigido in ordine ai parametri di durata massima dei processi e delle quantificazioni per anno.

Le modifiche normative della cosiddetta Legge Pinto, attuate attraverso la proponibilità della domanda a procedimento definito e mediante ricorso ad una forma di monitorio, hanno apportato evidenti benefici essendo le sopravvenienze diminuite in maniera incisiva rispetto al corrispondente periodo precedente. Nell'anno sono stati liquidati, a quel titolo, **euro 7.153.315,80**. Il debito attuale residuo è di 37.502.674,40: il 10% circa dell'intera debitoria nazionale.

Non si può dunque che concordare con le misure previste nella Legge di Stabilità intese ad ottenere il contenimento della spesa soprattutto con riferimento a pretese infondate o domande caratterizzate da sostanziale disinteresse delle parti.

Nondimeno, ferma la favorevole valutazione sui profili sostanziali, non può non esprimersi riserva sul nuovo criterio di competenza, radicantesi nel territorio dove il ritardo si è verificato. La norma determinerà, negli uffici di

corte, problemi di incompatibilità di certo aggravio per la organizzazione tabellare ed ulteriore, negativa incidenza sulla composizione dei collegi.

GRATUITO PATROCINIO

Qualche considerazione sul gratuito patrocinio: è noto l'accesso al servizio, tramite Ordine degli Avvocati per il civile e magistrato del procedimento principale nel penale.

Il ricorso all'istituto è molto diffuso e certamente eccessivo rispetto ad altre realtà territoriali pur svantaggiate. Sarebbe auspicabile, per un verso, una più rigorosa valutazione dei titoli legittimanti il riconoscimento delle prestazioni e, per altro, verso un più stringente controllo dell'Amministrazione finanziaria. La somma complessiva liquidata, nel distretto, per il periodo luglio 2014/giugno 2015, ammonta ad euro **4.745.106 euro** in incremento del 10% rispetto al corrispondente periodo precedente.

Nondimeno, il dato va valutato tenendo conto che le liquidazioni nascono in massima parte da giudizi di ottemperanza con ulteriore aggravio di spese, su precedenti statuizioni giudiziali.

11. FENOMENO MIGRATORIO E DIRITTO DI ASILO

Le disposizioni consiliari relative alle Relazioni del Presidente di Corte suggeriscono la disamina dei fenomeni rilevanti nel Distretto.

In tale contesto, pare opportuno dare conto delle procedure sul diritto di asilo, inquadrato nel più generale flusso migratorio, in correlazione con fenomeni di grave e triste attualità, costituiti dall'afflusso di migranti "di primo approdo" o di destinazione nel territorio del Distretto.

Al fine, le indicazioni che seguono sono tratte dalla puntuale relazione delle Presidenti delle sezioni civili del Tribunale capoluogo, dottoresse Antonella Rizzo e Maria Belcastro.

Merita, in via generale, sottolineare la delicatezza delle questioni controverse, incidenti sullo *status* delle persone, e la particolare situazione in cui si vengono a trovare i 'richiedenti asilo' dopo l'arrivo in un paese straniero, privi di documenti di identità e di qualsiasi elemento di prova delle

persecuzioni subite; detti elementi rendono la decisione non agevole. E tanto ove si consideri, nel medesimo ambito argomentativo, che la verifica di fondatezza della richiesta demandata al giudice comporta una valutazione di frequente effettuata sulla semplice attendibilità del soggetto nonché sulla coerenza e credibilità della narrazione offerta:

a) di tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, comprese, ove possibile, le disposizioni legislative e regolamentari del Paese d'origine e le relative modalità di applicazione;

b) della dichiarazione e della documentazione pertinenti presentate dal richiedente, che deve anche rendere noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi;

c) della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in particolare la condizione sociale, il sesso e l'età, al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave;

d) dell'eventualità che le attività svolte dal richiedente, dopo aver lasciato il Paese d'origine, abbiano mirato, esclusivamente o principalmente, a creare le condizioni necessarie alla presentazione di una domanda di protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attività espongano il richiedente a persecuzione o danno grave in caso di rientro nel Paese;

e) dell'eventualità che, in considerazione della documentazione prodotta o raccolta o delle dichiarazioni rese o, comunque, sulla base di altre circostanze, si possa presumere che il richiedente potrebbe far ricorso alla protezione di un altro Paese, di cui potrebbe dichiararsi cittadino.

Alla sostanziale complessità del giudizio richiesto al giudice si è affiancato, nel corso degli anni, un crescente numero di domande, a causa dell'acuirsi delle tensioni politiche, religiose e sociali in molti paesi dell'Africa subsahariana, dell'Africa settentrionale, dell'Asia medio-orientale e del Pakistan e per via del fatto che la Commissione Territoriale di Crotone, competente per la Calabria e la Basilicata, gestisce i rifugiati del centro di accoglienza di Sant'Anna, uno dei più grandi di Europa, e di recente indicato come *hub* di smistamento.

Il riflesso processuale di siffatte emergenze, merita alcune precisazioni. Le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della protezione internazio-

le, a seguito del D.Lgs. n. 150/2011 (c.d. decreto sulla semplificazione dei riti), sono assoggettate al rito sommario di cognizione, qualificate urgenti nel rilievo che la proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento di rigetto emesso dalla competente Commissione Territoriale (comma 4 art. 19 cit).

Il contenimento dei tempi è prescritto dal D.Lgs. n. 142/2015 che ha fissato un termine massimo di durata di sei mesi dalla presentazione del ricorso.

L'ordinanza che definisce il giudizio è reclamabile dinanzi alla Corte di Appello territorialmente competente. Per i profili di interesse va evidenziato che le controversie in oggetto sono tabellarmente trattate da entrambe le sezioni civili del Tribunale distrettuale con assegnazione in egual misura tra tutti i giudici.

I tempi di definizione si assestano sui dodici mesi dall'assegnazione al magistrato e ciò in adempimento dell'obiettivo fissato nei programmi di gestione per la definizione dei procedimenti civile degli ultimi tre anni.

Nel periodo 1.7.2014 / 30.6.2015 i procedimenti sopravvenuti risultano in numero di 2.035, con un incremento del 373,39% rispetto alle sopravvenienze dell'anno 2013 e del 281,86% rispetto alle sopravvenienze dell'anno 2014.

In considerazione dell'esponentiale incremento delle sopravvenienze e dell'ulteriore notevole carico di lavoro gravante sui magistrati di entrambe le sezioni civili, certamente le controversie di cui trattasi non potranno essere definite nel termine di sei mesi dalla presentazione dei ricorsi, ma con l'impegno si cercherà di contenere i tempi di definizione nell'ambito di dodici mesi dall'assegnazione, secondo quanto peraltro indicato tra gli obiettivi delle sezioni civili per l'anno 2016.

Le argomentazioni che precedono trovano esplicitazione nello schema numerico:

1. Flussi relativi al triennio 2013/2015

1.1	1.7.2012/30.6.2013	n. 545
1.2	1.7.2013/30.6.2014	n.722
1.3	1.7.2014/30.6.2015	n.2.035

2. Definizioni relative al triennio 2013/2015

2.1	1.7.2012/30.6.2013	n.696
2.2	1.7.2013/30.6.2014	n.733
2.3	1.7.2014/30.6.2015	n.744

Aree Geografiche di provenienza dei richiedenti

3.1. Pakistan: prevalentemente regione del Punjab ed in minor misura dalla regione del Kashmir;

3.2 Nigeria: prevalentemente dagli stati del delta del Niger (Edo State, Delta State, Niger State, ecc.) e in minor misura dagli stati del nord-est, interessati dagli attacchi terroristici di Boko Haram;

3.3 Afganistan;

3.4 Mali;

3.5 Guinea;

3.6 Gambia

3.7 Senegal;

3.8 Costa d' Avorio

LE CONCLUSIONI

Le conclusioni non possono che essere sviluppo ultimo delle premesse. Nell'introduzione si è fatto cenno al profilo della diacronia tra laboriosità massima dei giudici (certificata dalla CEPEJ) e risultati modesti rispetto all'impegno in termini di tempi della risposta ed efficienza.

Ebbene, il tempo e la cultura attuale, formati sulla possibilità di accesso ad ogni tipo di informazione in qualunque momento, e in maniera immediata, determinano la compressione dello spazio e del tempo e l'ansia di una costante immediatezza assolutamente avaloriale, secondo le attuali teorie sul rapporto tecnologia, società, cultura e vita quotidiana, elaborate dalla scuola sociologica americana.

Dalla compressione dello spazio e del tempo è nata la teoria del pensiero corto sperimentata all'Università di Londra dal professore Sutherland, che ha chiesto ai suoi studenti di ridurre l'Ulisse di Joyce a 140 battute, la capacità di un SMS. Da qui si è scatenata una gara planetaria di contenimento di Dante, Conrad e di implosione del pensiero e della riflessione, asciugati dall'esigenza del qui e subito. Insomma il pensiero è divenuto prima debole e poi corto come se bisognasse vergognarsi, in nome della modernità, di pensare.

Da qui il fenomeno dei processi paralleli costruiti e istruiti in televisione e sui giornali che accentuano i dubbi dei cittadini sul ruolo e sull'efficienza della giustizia nei tribunali.

La giurisdizione non può che essere aliena, nel concreto esercizio, dal qui e subito, da urgenze incompatibili con l'analisi e la riflessione profonda; la giurisprudenza non è solo banche dati e numeri; è, come affermato nell'introduzione, ragionamento a trama storica che sconta il quadro dei fatti nei quali una vicenda, anche ripetuta nel tempo, si colloca; è analisi argomentativa dei fatti e classificazione di essi *secundum legem*, cui seguono le ragioni della decisione nel rispetto del principio di trasparenza.

La magistratura è un corpo sociale vivo che non può estraniarsi dal sistema informativo digitale in cui opera e il giudice deve curvare queste pure indispensabili fonti e modalità di conoscenza della realtà alla sua attività, modulandone l'incidenza alle peculiarità della funzione in termini di autonomia, indipendenza, soggezione solo alla legge, espressi anche nell'obbligo di motivazione. In poche parole, adeguarli alla cultura democratica della

giurisdizione, incompatibile con una decisione immotivata, frutto del pensiero corto.

Il pensiero corto è l'antitesi del paradigma sistematico proprio dello *iusdicere*, è la realtà "ridotta" a cento dimensioni e perciò senza dimensioni, esposta a mille variabili e incertezze.

Nel ripudiare ogni suggestione da pensiero corto e nella logica dell'*accountability*, mi rendo interprete dell'impegno ad esercitare la giurisdizione in tempi accettabili, con qualità e trasparenza, impegno che tutti i giudici del Distretto si assumono con umiltà, consapevolezza e orgoglio di appartenenza.